



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA

Roma vedi intestazione digitale

Alla c.a. **Ministero della transizione ecologica**
Direzione generale valutazioni ambientali
divisione V – procedure di valutazione VIA e
VAS
VA@pec.mite.gov.it

Prot.n. (vedi intestazione digitale)

Class **34.43.01/ fasc. 8.81.1/2021**

Allegati **nessuno**

Oggetto: **[ID: 7368] Comuni di Comuni di Acquapendente (VT) e Castel Giorgio (TR).**

Progetto di un impianto agrovoltaiico, denominato "Solar Cashmere Goat", della potenza di 43 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, localizzato nel Comune di Acquapendente (VT).

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.n.152/2006.

Proponente: Kingdom Solar 3 s.r.l.

PARERE TECNICO ISTRUTTORIO DEL MINISTERO DELLA CULTURA

e.p.c.

Alla c.a. **Ministero della Cultura**
Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per La Provincia di Viterbo e per
L'Etruria Meridionale**
sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio dell'Umbria**
sabap-umb@pec.cultura.gov.it

DG ABAP – Servizio II

DG ABAP – Servizio III

All

**Ministro dell'Ambiente e della sicurezza
energetica**

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla

Regione Lazio

Direzione regionale ambiente

direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it

ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21.01.2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali” convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 (in G.U. 14/08/2018, n. 188);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali*”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in *“Ministero della transizione ecologica”* ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in *“Ministero della Cultura”*;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, per il quale articolo 4, comma 1, il *“Ministero della transizione ecologica”* assume la denominazione di *“Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”*.

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante *“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTO il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito con modificazioni con la Legge 21 aprile 2023, n. recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.”*, che ai fini dell'accelerazione e snellimento delle procedure, ha ulteriormente ampliato le competenze attribuite alla Soprintendenza Speciale per il PNRR, in particolare con le disposizioni dell'art.20 che hanno sostituito il co.2 dell'art.29 del DL n.77/2021 *“2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria.”*;

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del co. 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, e, con il comma 2, lett. c) del medesimo articolo, ha regolamentato il rapporto tra la procedura di verifica dell'interesse archeologico e la VIA, introducendo all'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 la seguente disposizione: *“2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione dell'attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*, confermando, di fatto, l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, sebbene nei limiti sopra indicati con riguardo al procedimento di VIA di competenza statale;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, in particolare l'articolo 41, comma 4, e l'Allegato I-8;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"), e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50/2016 a far data dal 01/07/2023, essa è attualmente prevista dall'**art. 41, co. 4**, del D.Lgs. n. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'**allegato I.8.**";

VISTA la Circolare n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologica, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici": aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)", in particolare il paragrafo 1. Ambito di applicazione.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR;

CONSIDERATO, che alla luce delle norme sopra riportate, per il procedimento di cui trattasi, l'Ufficio competente ad esprimere il parere del Ministero della Cultura e la Soprintendenza Speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n.5 del 21.04.2021 è stato approvato, il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (di seguito anche PTPR) e che in seguito alla sottoscrizione dell'Accordo interistituzionale tra Regione e Ministero avvenuta il 27.05.2021, il Piano paesaggistico è stato pubblicato sul BUR n.56 del 10.06.2021 e da quella data risulta, pertanto, vigente ed efficace;

CONSIDERATO che con nota **prot.n. 86281 del 11.07.2022** la Direzione generale Valutazioni Ambientali (di seguito anche DGVA) dell'allora Ministero della Transizione ecologica (di seguito MITE o anche MASE in seguito alla modifica della nomenclatura del Ministero sopra riportata) ha comunicato la procedibilità dell'istanza di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.n.152/2006 presentata con nota perfezionata in ultimo con nota acquisita al protocollo del MASE con n. 82648 del 04.07.2022, dalla società **Kingdom Solar 3 s.r.l.** (di seguito anche Proponente), relativa al "**Progetto di un impianto agrolvoltaico, denominato "Solar Cashmere Goat", della potenza di 43 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, localizzato nel Comune di Acquapendente (VT).**"




Fig. 1 Layout di impianto su ortofoto comprensivo di opere di connessione e sottostazione elettrica. (prima versione presentata con l'istanza)



Fig. 2 Layout di progetto. A sinistra le aree denominate Campo Morino (a Nord sottocampo "A"; a sud sottocampo "B"; ad Est sottocampo "C". A destra le aree in Loc. Morello. (cfr. ELAB. "41_Tav_DR_18_Layout generale impianto")

CONSIDERATO che, con riferimento alle **CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO**, il Proponente ha dichiarato: *"Il progetto è localizzato in regione Lazio, Provincia di Viterbo, Comune di Acquapendente e regione Umbria, provincia di Terni, comune di Castel Giorgio per le opere connesse, e prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica di potenza nominale di 43,220 MW costituito da 73.850 moduli, ciascuno di potenza unitaria di 585 kW. I pannelli saranno disposti su tracker monoassiali. La superficie captante dei moduli sarà complessivamente pari a 201.900 mq. L'impianto è di nuova realizzazione, si compone di due sezioni distinte, delle quali una in assetto agrovoltaico e dedito all'allevamento di capre da lana. L'impianto sarà localizzato nel comune di Acquapendente, in provincia di Viterbo. L'elettrodotto e la connessione alla RTN interessa i comuni di Acquapendente (VT) e Castel Giorgio (TR). I principali impatti ambientali possibili sono riferibili all'inserimento del progetto nel paesaggio, schermato da una importante mitigazione di spessore variabile, all'inserimento di attività antropiche diverse da quelle praticate, con modifica dell'uso agricolo del suolo da seminativo estensivo ad allevamento caprino di elevato valore, all'effetto locale degli impianti sulle emissioni sonore ed elettromagnetiche, relative solo ai primi metri da cabine ed elettrodotti interrati. L'equilibrio idrico del suolo sarà conservato senza variazioni significative e l'inserimento di 470 alberi e 700 arbusti, con il 13% della superficie dedita alla mitigazione, aumenteranno la capacità del territorio di sostenere la biodiversità"*

CONSIDERATO che nel documento "Sintesi non tecnica" (cfr. 2_VR_02) il Proponente ha dichiarato che: *"L'impianto è diviso in due piastre distanti tra di loro ca. 2 km. La prima, retrostante all'area industriale del comune e limitrofa ad un impianto esistente, è posta in un terreno completamente pianeggiante attualmente coltivato a girasoli. La seconda, posta a circa 70-90 metri di dislivello a quota 550 s.l.m., viene ad essere in un'area agricola con forti elementi naturali e lontana da qualunque ricettore sensibile di rilievo. Il terreno su cui verrà collocato l'impianto fotovoltaico, è complessivamente pianeggiante, bene esposto ai fini dell'applicazione specifica e con l'orizzonte libero. La superficie complessiva del terreno è di 897.761 mq a destinazione agricola a quota circa 450-500 mt s.l.m."*

(...) I moduli del generatore erogheranno corrente continua (DC) che, prima di essere immessa in rete, sarà trasformata in corrente alternata (AC) da gruppi di conversione DC/AC (inverter) ed infine elevata dalla bassa tensione (BT) alla media tensione (MT 30 kV) della rete di raccolta interna per il convogliamento alla **stazione di trasformazione AT/MT (150/30 kV)** per l'elevazione al livello di tensione della connessione alla rete nazionale. Lo schema di allacciamento alla RTN prevede che la centrale venga collegata in antenna a 132 kV con la sezione a 132 kV di una nuova stazione elettrica di trasformazione (SE) 380/132 kV della RTN da inserire in entra - esce sull' elettrodotto RTN a 380 kV della RTN "Roma Nord - Pian della Speranza".

Elettrodotta: per potere immettere in rete una potenza elettrica superiore a 1 MW si rende necessario effettuare una connessione con linea elettrica di sezione adeguata alla potenza massima erogata dall'impianto. Seguendo i criteri per la realizzazione di impianti fotovoltaici della Regione Lazio si prevede di **realizzare un elettrodotta in MT interamente interrato della lunghezza di 8 km.**

CONSIDERATO che in relazione alle caratteristiche delle opere, negli elaborati viene dichiarato: "Rel_DR_2 – dati tecnici impianto"; "26 Rel_DR_3_ Relazione tecnica generale – AT" e "1_VR_01_b_Quadro Progettuale":

"La centrale fotovoltaica in oggetto sarà composta sostanzialmente da tre componenti principali: **il generatore fotovoltaico, i gruppi di conversione di energia elettrica e la stazione di elevazione MT/AT...** È prevista l'installazione a terra di moduli fotovoltaici in silicio cristallino della potenza specifica di 585 Wp, su strutture ad inseguimento monoassiale (asse N/S)(...) La rete di raccolta dell'impianto sarà costituita **da 12 cabine inverter/trasformatore** collegate in media tensione alla **Cabina di Raccolta centrale** collegata alla **stazione di elevazione AT/MT e da 6 volumi tecnici (...)**

(...) La **stazione elettrica di utenza** sarà realizzata allo scopo di collegare l'impianto fotovoltaico alla nuova stazione elettrica di trasformazione (SE) 380/150 kV che sarà inserita in entra – esce sull'elettrodotta RTN a 380 kV della RTN "Roma Nord – Pian della Speranza". La sottostazione MT/AT rappresenterà sia il punto di raccolta dell'energia prodotta dal campo fotovoltaico che il punto di trasformazione del livello di tensione da 30 kV a 150 kV, per consentire il trasporto dell'energia prodotta fino al punto di consegna della rete di trasmissione nazionale. La **sottostazione utente** sarà suddivisa in quattro sezioni indipendenti. Ogni sezione afferirà ad un singolo produttore come d'accordo di condivisione sottoscritto e allegato al seguente progetto. Il collegamento tra le SSE e la SE avverrà mediante cavo interrato a 150 kV che si attesterà ad uno stallo di protezione AT.

(...) La realizzazione della **stazione di consegna (SSE Utente)** è prevista nel **comune di Castel San Giorgio (TR)**, come da indicazioni condivise con l'ufficio tecnico di Terna SpA. L'area individuata è identificata al N.C.T. di Castel Giorgio nel foglio di mappa 2 particelle 44 come rappresentato nella tavola allegata. (...) **La stazione avrà un'estensione di circa 5.000 mq e l'ubicazione è prevista su un terreno classificato, urbanisticamente dal vigente strumento urbanistico del Comune di Castel Giorgio (TR), come area "Agricola E".**

CONSIDERATO che, il progetto è "compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 al punto 2), denominata "Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW" ed è ricompreso "tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti fotovoltaici" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata." e, pertanto, è di competenza statale.

CONSIDERATO che con nota **prot.n.1895 del 27.07.2022**, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR (di seguito anche SS PNRR) del Ministero della Cultura (di seguito anche MIC) ha richiesto alla *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per La Provincia di Viterbo e per L'Etruria Meridionale* (a seguire anche SABAP-VT) e alla *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria* (a seguire anche SABAP-UMB) territorialmente competenti, rispettivamente per i comuni di Acquapendente ricadente nella Regione Lazio e Castel Giorgio ricadente nella Regione Umbria, e ai Servizi II e III della DG-ABAP di inviare il parere istruttorio di competenza, e di segnalare ogni informazione riferita alla situazione vincolistica e alla previsione degli strumenti di pianificazione paesistica concernenti le aree interessate dagli interventi e l'area vasta, al fine di consentire anche le valutazioni degli impatti cumulativi, informando, al contempo gli Uffici, che la documentazione predisposta dal Proponente risultava pubblicata all'indirizzo web del sito del MASE: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/8012/11786> nella pagina dedicata alla procedura;

PRESO ATTO del parere del Comune di Acquapendente **prot.n.9039 del 14.07.2022**, acquisito al protocollo del MASE in data 14.07.2022 con n.88036, e pubblicato agli atti della procedura in cui il Comune esprimeva **parere contrario** alla realizzazione dell'impianto in oggetto, coerentemente con quanto previsto nella Delibera di consiglio comunale n.27 del 29.06.2022, relativa all'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili come previsto dalle "Linee guida e di indirizzo regionali di individuazione delle AREE NON IDONEE per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)", della Regione Lazio, approvate con Delibera della GR, n. 390 del 07.06.2022;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PRESO ATTO che con nota **prot.n.15836 del 04.08.2022** la *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria*, competente per i territori interessati da una porzione del cavidotto e delle opere accessorie ricadenti nel Comune di Castel Giorgio (TR), ha espresso le proprie valutazioni a riscontro della nota n.1895/2022 di questo Ufficio, ritenendo suddette opere **conformi** con la normativa paesaggistica della regione Umbria e compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio;

TENUTO CONTO, altresì, che nel sopracitato parere, la Soprintendenza dell'Umbria non abbia verificato la distanza delle opere copra richiamate dal confine regionale e, conseguentemente, dal Vincolo dichiarativo di Acquapendente ai sensi dell'art.136 del Codice di cui al DM del 12.05.2011, il cui buffer di 500 m (ai sensi del D.Lgs. 199/2021) infatti comprende gran parte delle opere ricadenti nel territorio umbro;

PRESO ATTO che a riscontro della nota di sollecito **prot.n.3344 del 14.09.2022** di questo Ufficio, con nota **prot.n.12655 del 20.09.2022** la Soprintendenza ABAP - VT, competente per le opere ricadenti nel comune di Acquapendente (campi fotovoltaici, parte delle opere accessorie e cavidotti), ha espresso le valutazioni endoprocedimentali richieste e, sulla scorta delle criticità rilevate relative alla tutela del contesto culturale e paesaggistico ha formulato richiesta di documentazione integrativa;

CONSIDERATO che con nota **prot.n.3700 del 22.09.2022**, il Servizio III, "Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico", ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

PRESO ATTO che con nota **prot.n. 3719 del 23.09.2022** il Servizio II "Scavi e tutela archeologica" della DG ABAP, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che con nota **prot.n.2106 del 15.02.2023**, questa SS-PNRR, sulla scorta di quanto segnalato dalla SABAP dell'Umbria nella sopracitata nota n.15836/2022 e da quella competente per la provincia di Viterbo e dell'Etruria meridionale n.12655/2022 e dei contributi istruttori n.3700/2022 del Servizio III della DG-ABAP e n.3719/2022 del Servizio II della DG-ABAP, ha trasmesso la richiesta di integrazioni documentali, richiedendo di produrre la documentazione integrativa di seguito riportata:

1. APPROFONDIMENTI PROGETTUALI (cfr. Fig.5) nei quali vengano elaborate alternative progettuali o localizzative finalizzate a risolvere le criticità evidenziate, in cui:

- a) con riferimento al lotto C in località Campo Morino, vengano delocalizzate o eliminate, le porzioni dell'impianto che si trovano al di sotto della strada Onanse-Cassia che ricadono in aree classificate come "paesaggio agrario di valore" nella tavola A del PTPR;
- b) il lotto B dell'impianto in località Campo Morino, che ricade in aree classificate come "paesaggio agrario di valore" nella tavola A del PTPR, venga delocalizzato, collocandolo nello spazio ora libero a nord del lotto A, contiguo all'area industriale, che risulta già in parte utilizzato per analoghe iniziative energetiche.

Dovranno, in ogni caso, **essere stralciati dall'area di progetto**, le porzioni direttamente interferenti con:

- tutta l'area dell'impianto in cui si trova la sughera monumentale tutelata (scheda ID 06/A040/VT/12) nel sottocampo meridionale del lotto C di Campo Morino a ridosso dell'area boscata (già esclusa dal progetto), lasciando un buffer al suo intorno da concordare con questo Ministero, tale da garantire la percezione di elemento "isolato" del bene;
- l'area archeologica (m056_0110) interferita dal lotto B del campo Morino, estremità meridionale in prossimità della strada, la fascia di rispetto del corso d'acqua (c056_0488) che si trova nel lotto a nord del campo Morello e tutte le aree boscate tutelate interferite nell'area di campo Morello.

c) vengano valutati percorsi alternativi per le porzioni del cavidotto che intercettano o costeggiano aree tutelate ai sensi dell'art. 142, co. 1 lett. m), e dell'art.136, co. 1, lett. d) del Codice, che non siano localizzati su strade esistenti;

Le suddette aree **dovranno essere escluse dalle delimitazioni dei campi.**

Si chiede, inoltre, di fornire maggiori documenti (prospetti e sezioni, render e relazioni) che illustrino la Stazione elettrica (di cui è presente solo una rappresentazione planimetrica) per consentirne la sua valutazione complessiva in relazione ai potenziali impatti cumulativi e alle eventuali opere di mitigazione da prevedere al fine del migliore inserimento della stessa, considerata la vicinanza con un ambito tutelato ai sensi dell'art.136 del Codice;

Dovranno essere prodotte le verifiche di coerenza con gli "obiettivi di tutela" indicati nelle tabelle A dei "Paesaggi" di cui al capo II delle norme del PTPR.

2. ELABORAZIONE DELLA "RELAZIONE PAESAGGISTICA" in cui precisare, in particolare, ai criteri di progettazione e di inserimento paesaggistico dell'assetto degli impianti e delle opere di mitigazione, in relazione ai caratteri del territorio e alle verifiche di conformità di ciascuno degli interventi proposti (infrastrutture e manufatti, in particolare manufatti emergenti localizzati in corrispondenza di beni tutelati "ope legis") alle norme d'uso del PTPR lazio, ai fini della verifica



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

della fattibilità delle opere e della valutazione degli impatti. Andrà al contempo, presentata anche con riferimento alla porzione delle opere che ricadono in provincia di Terni, stralci delle cartografie nelle quali siano individuati i beni paesaggistici e le norme di tutela;

3. RILIEVO ANTE OPERAM, tramite una planimetria quotata e sezioni orografiche esemplificative dello stato dei luoghi ante-operam di tutte le aree interessate dalle opere di progetto, compresa l'area destinata alla Stazione Elettrica, riportante tutti gli elementi presenti: aree già occupate dagli impianti fotovoltaici esistenti (campo Morino), strade interpoderali, fasce boscate o presenti all'interno del perimetro dei lotti, manufatti, edifici, alberature e aree boscate, fossi, recinzioni, vegetazione ed uso del suolo attuali;
4. RAPPRESENTAZIONE DELLE AREE E BENI VINCOLATI INTERFERITI O PROSSIMI ALLE OPERE in scala appropriata dei perimetri dei vincoli paesaggistici interferiti o prossimi alle opere di progetto (strade di accesso, pannelli fotovoltaici, cabina di sezionamento, strade, aree e piste di cantiere, stazioni, ecc.) anche se interessati esclusivamente dalla realizzazione di recinzioni e/o opere di mitigazione. La presente richiesta non deve essere ottemperata nel caso dello stralcio delle parti di cui al punto 1. precedente. In particolare, di chiede con riferimento, anche al tracciato del cavidotto, di fornire un rilievo in scala adeguata delle porzioni delle opere che interferiscono l'ambito tutelato con DM 25.08.1999, e degli interventi previsti sulla stazione elettrica esistente in relazione al rapporto con il limitrofo ambito tutelato con DM 12.05.2011;
5. AMBITI DISTANZIALI, rappresentando in scala adeguata la distanza su CTR o ortofoto, ai fini della verifica del rispetto delle distanze previste dal DL.50/2022, art.6 (art.20 co.8 del D.L.199/2021), per gli impianti fotovoltaici pari a 1 km, delle opere dell'impianto dai beni tutelati presenti;
6. IMPATTI CUMULATIVI, aggiornare il documento "50.Tav DR 27 Layout cumulo altri progetti", individuando tutte le iniziative energetiche (fotovoltaici e eolici) ricadenti in entrambi i territori regionali, interessati dalle opere, sia realizzate che in corso di autorizzazione (regionale e/o statale) per un raggio di 10 km. Si segnala, in particolare, di inserire e conseguentemente valutare anche gli impianti ricadenti nel territorio umbro in prossimità del cavidotto e della stazione elettrica, a titolo esemplificativo, si segnalano: un impianto eolico composto da n. 7 aerogeneratori, da 6 MW ciascuno, denominato "Phobos" della potenza complessiva di 42 MW da realizzarsi nei Comuni di Castel Giorgio (TR) e Orvieto (TR), e il progetto di un impianto fotovoltaico, denominato "Acquapendente", di potenza pari a 37,15 MW da realizzarsi nei Comuni di Acquapendente (VT) e Castel Giorgio (TR). Quanto richiesto andrà completato con i fotoinserti di cui al successivo punto 7;
7. ANALISI DEGLI ASPETTI PERCETTIVI, approfondendo ed integrando adeguatamente le rappresentazioni di progetto (cfr. "19. Tav VT12 Tavola delle intervisibilità e fotoinserti"), fornendo ulteriori immagini dello stato dei luoghi chiare e significative ai fini della rappresentazione del contesto, e successivamente fotosimulazioni e render degli impianti rispettivamente senza opere di mitigazione e con opere di mitigazione, adeguando anche i fotoinserti già prodotti. I fotoinserti senza le opere di mitigazione dovranno rappresentare i tracker, le cabine elettriche e tutte le opere accessorie in maniera realistica con dimensioni verosimili e proporzionate agli elementi esistenti.

I fotoinserti dovranno essere anche finalizzati a comprendere l'eventuale percezione dell'impianto con riferimento a tutti i campi (eolici e fotovoltaici) esistenti e in previsione, evidenziando in particolare il rapporto con i beni tutelati (intervisibilità fra il percorso di visuale SR2 e le aree di notevole interesse pubblico in riferimento agli impianti, aree boscate e corsi d'acqua, visibilità degli impianti dalle aree di notevole interesse pubblico) come percepiti dalle principali vie di comunicazione, e dagli elementi rilevanti nel contesto. Dovranno, in particolare essere predisposti i fotoinserti:

- dei campi fotovoltaici da più punti di ripresa ciascuno (con i pannelli rappresentati nella loro effettiva altezza senza opere di mitigazione e con opere di mitigazione, per la valutazione dell'assetto finale, degli impianti fotovoltaici interclusi nei lotti e presenti nel contesto, degli eventuali impianti eolici, realizzati ed in previsione con punti di ripresa posizionati sulla SR2 e sulle strade con maggiore visibilità;
- delle cabine e delle opere accessorie fuori terra dell'impianto in oggetto insieme per la valutazione degli effetti cumulativi;
- del cavidotto, in particolare con riferimento agli attraversamenti o accostamenti con i beni paesaggistici;
- della sottostazione elettrica e delle opere previste nel Comune di Castel Giorgio;

In particolare per la valutazione degli impatti cumulativi dovranno essere inserite sulla planimetria e nelle viste da maggiore distanza, anche a volo d'uccello, tutte le iniziative energetiche realizzate e in previsione (aerogeneratori presenti in prossimità dell'impianto e tutte le iniziative energetiche, nella loro configurazione planimetrica, presenti nell'area vasta intorno all'impianto), riportando oltre alle aree occupate dai campi fotovoltaici, gli aerogeneratori attualmente mancanti nella documentazione fornita, e tutte le strutture ed edifici a servizio, anche i tracciati dei cavidotti/elettrodotti necessari al trasporto alle sottostazioni e stazioni elettriche, distinguendo quelli già realizzati da quelli in autorizzazione, e le cabine, sottostazioni e stazioni elettriche.

8. PROGETTO DI MITIGAZIONE, integrato in modo da consentire la valutazione dell'apporto degli interventi di mitigazione al corretto inserimento dell'intervento (campi fotovoltaici, tracciato del cavidotto, stazioni e sottostazioni, edifici



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

esistenti) in relazione all'assetto vegetazionale ed idrografico, assetto storico agricolo ed infrastrutturale, individuando le modifiche apportate dall'intervento, comprendendo anche le opere connesse quali la sottostazione elettrica.

Con riguardo alla **tutela archeologica**, stante la riscontrata carenza documentale generale rilevata nella relazione archeologica presentata, che per altro riguarda soltanto la porzione che ricade nel territorio laziale, nella quale sono stati individuati anche alcuni riferimenti errati, il Proponente dovrà fornire sia per il territorio del Lazio che per quello dell'Umbria, interferito dagli interventi:

9. la documentazione relativa alla VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO (VPIA) prevista dall'art. 25 del D.Lgs.n.50/2016, e dalle "Linee Guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico" di cui al D.P.C.M. 88 del 22 febbraio 2022, a partire da una carta esauriente del rischio archeologico, nella quale siano sovrapposte le planimetrie dei lotti in progetto alla cartografia vincolistica, peraltro disponibile. La presentata numerazione delle aree a rischio entro riquadri non è sufficiente per una valutazione del rischio effettivo.

In considerazione del rischio archeologico evidenziato e del significativo impatto dell'impianto su un territorio ancora poco noto sul piano archeologico, che non è stato oggetto di ricerche archeologiche dirette e sistematiche per il perdurante uso agricolo, non potendosi escludere a priori una possibile interferenza delle opere in progetto con resti archeologici insistenti nel sottosuolo, si chiede:

- a) **che vengano effettuati, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, sondaggi archeologici preventivi** da concordare con il Soprintendente (in numero, dimensioni e modalità di esecuzione) che dovrà approvare il piano delle indagini relativo a tutte le aree interessate dall'installazione a terra dei pannelli fotovoltaici e l'area di realizzazione della Sottostazione nel Comune di Valentano (località Roggi), previa sottoscrizione dell'accordo previsto dal co.8 dell'art.25 del D.L.50/2016.”;

CONSIDERATO che con nota **prot.n.4849 del 24.04.2023**, la Commissione Tecnica di valutazione PNRR PNIEC (di seguito anche COMPNIEC) del MASE ha trasmesso la richiesta di integrazioni documentali di competenza;

CONSIDERATO che con nota **prot.n.6878 del 12.06.2023** la COMPNIEC comunicava la convocazione di un tavolo tecnico insieme al Proponente, per il pomeriggio del giorno 13 giugno 2023, che è stato acquisito al protocollo dell'Ufficio soltanto in data 21.06.2023 con n.11638, il cui link è stato trasmesso, per via breve, nella mattina del 13 giugno;

CONSIDERATO, in riferimento al contesto di intervento ed in relazione al progetto presentato, che gli interventi si inseriscono in ambiti paesaggisticamente molto diversi, che sono caratterizzati, per le due aree di progetto, come descritto dalla SABAP-VT, nella sopracitata nota n. 12655/2022:

“L'intervento interessa due vasti comparti di territorio agricolo posto nella parte meridionale del territorio comunale di Acquapendente, tra loro caratterizzati da assetti paesaggistici, orografici, naturalistici e agrari differenti, coerentemente a quanto rilevato anche negli elaborati progettuali proposti. Il comparto delle macroaree 1, poste a sud ovest, in loc. campo Morino, è articolato in tre lotti per convenzione qui denominati rispettivamente A, B e C” (...)
*Il **lotto A** è posto a ridosso dell'area industriale di Campo Morino, in contiguità con i capannoni industriali e la stessa area include un campo fotovoltaico a terra già esistente di dimensioni medio-piccole (500 mq ca.). Il lotto A è attraversato da una strada vicinale. Il **lotto B** è composto da due lotti ubicati ad est e ad ovest della strada Provinciale Torretta (che collega Acquapendente a Grotte di Castro), all'altezza dell'incrocio con la strada traversa Onanese Cassia, che corre dalla Strada Onanese alla Regionale 2 (Acquapendente-San Lorenzo Nuovo). Il lotto minore, quello occidentale, è sito a 150 m ca. dal Podere Torretta, casale storico con valore storico testimoniale di proprietà privata, rispondente appunto alla tipologia con torretta ricorrente in alcuni dei principali casali storici dell'area. Il **lotto C** è composto da 4 lotti, rispettivamente 2 a nord della strada traversa Onanese Cassia, in aree classificate come "paesaggio agrario di continuità", e 2 a sud di quest'ultima.”;*

CONSIDERATO che, in relazione al **CONTESTO CULTURALE E PAESAGGISTICO DI RIFERIMENTO**, dall'analisi istruttoria condivisa con le Soprintendenze competenti sulla documentazione progettuale, questo Ufficio nella sopracitata nota n. 2106/2023, evidenziava quanto segue, per le opere ricadenti nel Comune di Acquapendente in provincia di Viterbo costituite da:

- due lotti, rispettivamente in località Campo Morino ed in località Morello (di seguito “lotto Campo Morino”; “lotto Morello”). Il lotto Campo Morino è suddiviso a sua volta in tre aree di impianto (A, B ,C), mentre il lotto Morello è unico;
- le opere accessorie e ed i cavidotti di collegamento interni ai perimetri dei lotti;
- parte del cavidotto di connessione alla stazione di consegna (SSE Utente) prevista nel comune di Castel San Giorgio (TR).



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

“Nel loro complesso gli impianti fotovoltaici e le opere annesse (il cavidotto, la stazione, ecc.) interferiscono direttamente “beni paesaggistici” individuati sulla Tav. B del PTPR (cfr. Fig.4) vigente tutelati “ope legis” ai sensi dell’art. 142, co.1 lett. c), g) e m) del D.Lgs.42/2004 (di seguito anche Codice);

- Nell’area di **Campo Morino**, l’impianto previsto sul lotto C ricomprende al suo interno, una sughera monumentale tutelata ai sensi dell’art.136 co.1 lett.a) del D.Lgs.n.42/2004 (scheda ID 06/A040/VT/12) e, pertanto, ricade nel buffer di 500 m previsto dall’art.20, co.8 lett.c-*quater* del D.L.199/2021, così come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 50/2022 da un bene tutelato ai sensi della parte II del Codice. Si deve, tuttavia, segnalare che il lotto A e il Lotto C, quasi nella sua totalità, ricadono, al contempo nel buffer di 500 metri dell’area industriale di campo Morino, ai sensi della lettera c-ter, punto 2, e sono pertanto entrambi da considerarsi localizzati in “area idonea” ai sensi del D.Lgs.199/2021.




Fig.3 stralcio tav.A del PTPR con individuazione delle due aree di progetto e del cavidotto di collegamento, in giallo scuro le aree classificate come “paesaggio agrario di valore” ed indicazione delle denominazioni delle aree di progetto Campo Morino ad Ovest con i sottocampi A, B, C e Località Morello ad Est.




Fig.4 individuazione delle opere in progetto compreso il cavidotto e la stazione elettrica sulla Tav.B del PTPR LAZIO

Si riportano nel dettaglio, le considerazioni per ciascun lotto:

- Il lotto A è posto a ridosso dell’area industriale di Campo Morino, in contiguità con i capannoni industriali e la stessa area include un campo fotovoltaico a terra già esistente di dimensioni medio-piccole (500 mq ca.). Il lotto A è attraversato da una strada vicinale (cfr. fig.3 A).
- Il lotto B è composto da due lotti ubicati ad est e ad ovest della strada Provinciale Torretta (che collega Acquapendente a Grotte di Castro), all’altezza dell’incrocio con la strada traversa Onanese Cassia, che corre dalla Strada Onanese alla Regionale 2 (Acquapendente-San Lorenzo Nuovo). Il lotto minore,



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

quello occidentale, è sito a 150 m ca. dal Podere Torretta, casale storico con valore storico testimoniale di proprietà privata, rispondente alla tipologia con torretta ricorrente in alcuni dei principali casali storici dell'area. (cfr. fig.3 B).

- Il lotto C è composto da 4 lotti, rispettivamente 2 a nord della strada traversa Onanese Cassia, in aree classificate come "paesaggio agrario di continuità", e 2 a sud di quest'ultima. I due lotti a nord affiancano la casa Campo Moro, casale con valori storici testimoniali. I due lotti a sud sono ubicati in aree classificate come "paesaggio agrario di valore". Uno dei due lotti affianca un'area boscata, tutelata ai sensi dell'art. 142 co 1 lett. g del d.lgs. n. 42/2004. (cfr. fig.3 C).




Fig.5 - Area d'impianto in località **campo Morino** – layout delle opere:
lotto A – lotto B – lotto C (da sinistra)




Fig.6 - Area d'impianto in località **campo Morello**

- **il perimetro dei campi fotovoltaici localizzati in zona Morello** è contiguo all'area archeologica tutelata ai sensi dell'art.142, co.1, lett.m) del Codice denominata Casale Palluccaro (m056_0113) inoltre, si trova ad una distanza di circa 500 metri dal vincolo dichiarativo ex art. 136, co. 1, lett. d) del Codice (cd056_047) "Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ampliamento del vincolo Monte Rufeno e Valle del Paglia, in Acquapendente" di cui al DM del 12.05.2011 (cfr. fig.4);
- **il cavidotto di progetto**, sebbene localizzato per gran parte della sua estensione nel territorio umbro, corre lungo il perimetro meridionale del vincolo ex art. 136, co. 1, lett. d) del Codice (cd056_047 nella relativa tav. B del PTPR) "Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ampliamento del vincolo Monte Rufeno e Valle del Paglia, in Acquapendente" di cui al DM del 12.05.2011, e lungo il perimetro di aree di interesse archeologico, tutelate ai sensi dell'art. 142, co. 1 lett. m) del Codice (m056_0110) e (m056_0112) nella tav. B del PTPR-Lazio;
- **il cavidotto di collegamento** fra il Lotto Campo Morino e Lotto Morello interferisce anche l'"area di visuale" tutelata (art.50 delle norme del PTPR) coincidente con il tracciato della SR2;

CONSIDERATO che per le opere ricadenti nel Comune di Castel Giorgio in provincia di Terni, costituite da:

- parte del cavidotto di connessione alla stazione di consegna (SSE Utente) prevista nel comune di Castel San Giorgio (TR);
- stazione di consegna (SSE Utente) prevista nel comune di Castel San Giorgio (TR)

la SABAP-UMB ha evidenziato, nel proprio parere, che "gli interventi in progetto comportano la realizzazione di un cavidotto interrato MT a 30 kV su sede stradale esistente, lungo Via del Poderetto, località Poderetto, località Struzzaglia, Strada comunale della Torraccia, località Torraccia, fino a raggiungere la nuova stazione elettrica Terna in progetto. La lunghezza totale del cavidotto situato all'interno dei confini della Regione Umbria è di circa 5,6 km";

PRESO ATTO che, in riferimento a tale contesto normativo, la SABAP-UMB ha specificato, inoltre, che l'elettrodotto di collegamento con la cabina MT/AT da realizzarsi nel Comune di Castel Giorgio:

- attraversa per circa 3 km la porzione settentrionale di un'area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi D.Lgs.n.42/2004 art.136, co.1, lett.c) e d), denominata "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

del territorio comunale di Castel Giorgio in provincia di Terni” di cui al D.M. 25 agosto 1999 (Pubblicazione G.U. 244/99);

- interferisce aree tutelate “ope legis” ai sensi dell’art. 142, co.1 lett.g) del Codice relativamente ai territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

La Soprintendenza umbra, ha evidenziato, inoltre, che l’area di intervento:

- ricade nell’UNITA’ DI PAESAGGIO SUB.4, suddivisa in areali con pertinenti schede Descrittive e Normative denominate: 4TV “Tavolato Vulcanico di Castel Giorgio – 4TV1;
- è classificata *AGPA-unità di paesaggio connotata da aree agricole con funzione di conservazione del territorio e del paesaggio agrario.*

CONSIDERATO, pertanto che, nella sopracitata nota n.2106/2023, in relazione alla descrizione delle opere previste e all’analisi vincolistica attestata dalla Soprintendenze ABAP territorialmente competenti, questo Ufficio evidenziava al Proponente che le opere di progetto previste nel territorio **della Regione Lazio, interferivano aree che nel PTPR vigente** approvato con DCR.n.5 del 21.04.2021 pubblicato sul BUR n.56 del 10.06.2021, risultano direttamente gravate da tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del D.Lgs.n.42/2004, e classificate nella Tav. B del PTPR, come segue:

- Beni tutelati “ope legis” ai sensi dell’art. 134, co.1 lett.b) e dell’art.142, co.1 del Codice:
 - lett. c) “Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d’acqua”, art.36* delle norme del PTPR:
 - Il Rio di campo Moro (c056_0490), interferito nelle fasce di rispetto dal cavidotto di collegamento fra le aree di Campo Morino;
 - Fosso di Rossano (c056_0488), interferito nelle fasce di rispetto dalle aree di impianto in Località Morello;
 - Il Fosso Subissone (c056_0487A) interferito nelle fasce di rispetto dal cavidotto di connessione con la Sottostazione Utente;
 - lett. g) “Protezione delle aree boscate”, art.39* delle norme del PTPR, interferite direttamente dall’area di impianto in Località Morello, che ricomprende alcuni lembi di aree boscate protette all’interno del perimetro di intervento;
 - lett. m) “Protezione delle aree di interesse archeologico”, art. 42* delle Norme del PTPR:
 - la zona di interesse archeologico “Torretta - Casale S.Giulia” (m056_0110) interferita dall’area di impianto in Campo Morino, nella parte nella Sottozona “B”;
 - l’area archeologica “Casale Palluccaro” (m056_0113) interferita dal cavidotto di connessione fra le due aree di impianto;

Il cavidotto attraversa inoltre l’area di visuale “ss2 Via Cassia”, tutelata ai sensi dell’**art. 50** delle norme del PTPR, come riportato nelle TAVV. A e C del PTPR;

CONSIDERATO, che nella sopracitata nota n.2106/2023, in relazione alla descrizione delle opere previste e all’analisi vincolistica, questo Ufficio evidenziava al Proponente che le opere di progetto localizzate nel territorio del Regione Umbria, interferiscono aree che risultano direttamente gravate da tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del D.Lgs.n.42/2004 (di seguito anche *Codice*), come di seguito specificato:

- Beni tutelati “ope legis” ai sensi dell’art. 134, co.1 lett.b) e dell’art.142, co.1 lett. g) “Protezione delle aree boscate”,
- Beni dichiarativi ai sensi dell’art.136, co.1, lett.c) e d) del Codice denominata “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Castel Giorgio in provincia di Terni” di cui al D.M. 25 agosto 1999 (Pubblicazione G.U. 244/99);

CONSIDERATO che il Proponente con nota acquisita al protocollo di questo Ministero con n.13121 del 03.07.2023, ha inviato le integrazioni documentali a riscontro delle richieste formulate da questa SS-PNRR e dalla COMPNIEC rispettivamente, con le note n.2106/2023 e n.4849/2023;

CONSIDERATO che, con nota **prot.n. 15944 del 27.07.2023**, questo Ufficio, ha comunicato alla Soprintendenza competente e ai Servizi II e III della DG-ABAP, l’avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa sul sito del MASE richiedendo la trasmissione delle valutazioni conclusive per consentire la formulazione del parere finale nell’ambito del procedimento di VIA di cui trattasi;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PRESO ATTO del parere della Giunta regionale della Regione Umbria, acquisito al protocollo del MASE con prot.n128006 del 04.08.2023, in cui ad esito della consultazione con la Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA) ai sensi della D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021, si esprimeva con esclusivo riferimento alle opere localizzate nel territorio umbro, parere ambientale favorevole con prescrizioni che, con riferimento agli aspetti del “paesaggio”, si riportano di seguito:

“Nel progetto presentato non è prevista alcuna opera di mitigazione paesaggistica intorno alla stazione elettrica di trasformazione situata nel comune di Castel Giorgio. Quindi intorno al perimetro della recinzione della Stazione elettrica di trasformazione per il collegamento RTN, bisogna prevedere una fascia vegetata di mitigazione paesaggistica ad implementazione e in continuità con quella esistente e con la rete ecologica naturale da realizzarsi con essenze arboree e arbustive di tipo autoctono e da disporre non in modo uniforme per tutta la larghezza, ma in ordine sparso e con essenze di tipo misto in modo da conseguire un effetto di naturalità”;

CONSIDERATO che con nota **prot. 14971 del 07.08.23** la SABAP umbra ha trasmesso il **parere endoprocedimentale di competenza conclusivo** anche sulla base dell’istruttoria condotta sulle integrazioni documentali presentate dal Proponente;

TENUTO CONTO che con nota **prot.n. 41679 del 07.09.2023**, la DGVA del MASE nel chiedere a questo Ufficio di voler provvedere alla trasmissione del parere di competenza, trasmetteva in allegato il **Parere n.192 del 03.08.2023**, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

CONSIDERATO che con nota **prot. 2466 del 12.02.2024** la SABAP VT-EM, ha trasmesso il **parere endoprocedimentale di competenza conclusivo** anche sulla base dell’istruttoria condotta sulle integrazioni documentali presentate dal Proponente;

CONSIDERATO che con nota **prot.n.6879 del 28.02.2024** il Servizio II “Tutela archeologica e scavi” della DG-ABAP ha trasmesso il proprio contributo di competenza;

PRESO ATTO, pertanto, dei pareri della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per La Provincia di Viterbo e per L’Etruria Meridionale e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’Umbria, e del contributo del Servizio II “Tutela archeologica e scavi” della DG-ABAP;

CONSIDERATO che, con la sopracitata nota di riscontro, acquisita al protocollo MIC n.13121/2023 (di seguito anche *Riscontro*) il Proponente ha trasmesso le integrazioni documentali richieste da questo Ministero e dalla COMPNIEC, includendo una breve sintesi esplicativa di riscontro alle suddette richieste di integrazioni documentali, contenuta all’interno del SIA nel documento “*Quadro Programmatico - C.02*” che è stata valutata, dagli Uffici di questo Ministero, insieme ai nuovi elaborati predisposti;

PRESO ATTO che, nel Riscontro inserito nel documento, C.02, il Proponente dichiara al paragrafo 0.1.1.1 - *brevissimo commento* che:

“La presente integrazione ottempera alla richiesta di eliminazione delle porzioni di progetto direttamente interferenti con i beni tutelati e quella di ridefinizione del caviodotto come suggerito; non produce una più complessiva rilocalizzazione delle piastre indicate, non direttamente vincolate, in quanto nel limitato tempo a disposizione tale profonda modifica progettuale non è stata possibile.

Tuttavia, è stata prodotta e inviata al MASE una proposta di modifica progettuale, sulla quale si chiede una verifica preventiva al fine di raggiungere il massimo consenso possibile.”;

PRESO ATTO che dalle istruttorie delle Soprintendenze competenti condivise dal Servizio II della DGABAP e da questo Ufficio, in relazione a tutti i documenti complessivamente presentati, emerge che il Proponente nel Riscontro presenta una revisione parziale del Layout di progetto che di seguito si riassume:

- Stralcio di una porzione del Lotto C dell’area Campo Morino, in corrispondenza della sughera monumentale (P9);
- Revisione parziale dei perimetri delle recinzioni e delle aree per le quali è stata confermata la sovrapposizione con aree vincolate e ridisegno parziale delle opere di mitigazione previste;
- Revisione del tracciato dell’elettrodotta;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it




Fig.8 - Layout di progetto presentato con l'istanza cfr. 41_Tav_DR_18_Layout generale impianto (a sinistra); Layout di progetto presentato in fase di integrazione documentale, cfr. 41_DR_18_Layout generale impianto - C.02 (a destra)




Fig. 9 – Layout presentato in fase d’integrazione. Suddivisione in piastre dei lotti: area a. in Loc. Campo Morino, e area b. in Loc. Morello




Fig. 10 - Stralcio dell’elaborato 60_Tav_DR_37_tracciato elettrodotta e sottostazione su PTPR” (versione originale presentata con l’istanza) a sinistra; stralcio dell’elaborato “60_DR_37_Tracciato elettrodotta e sottostazione su PTPR” (versione modificata presentata in integrazione) a destra.

CONSIDERATO, che la SABAP VT, nel parere di cui alla citata nota n.2466/2024, in relazione alle caratteristiche paesaggistiche dell’ambito di riferimento ha ribadito che:

“Il progetto interessa due macro ambiti distanti tra loro circa 2 km, connotati da caratteri morfologici, orografici, naturali e paesaggistici differenti.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

(...) La parte dell'impianto prevista in loc. Campo Morino è articolata in tre sottocampi composti da 8 lotti (da P1 a P8), mentre il sottocampo in loc. Morello, con perimetro articolato in funzione dell'assetto dei suoli e del reticolo idrografico, è composto da quattro lotti.

I lotti P1 e P2 sono composti da due aree ubicate ad est e ad ovest della Strada Provinciale Torretta (che collega Acquapendente a Grotte di Castro), all'altezza dell'incrocio con la strada traversa Onanese Cassia, che corre dalla Strada Onanese alla Regionale 2 (Acquapendente-San Lorenzo Nuovo). Il lotto minore, quello occidentale, è sito a 150 m ca. dal podere Torretta, casale storico con valore storico-testimoniale di proprietà privata, rispondente alla tipologia con torretta ricorrente in alcuni dei principali casali storici dell'area;

Il lotto C è composto da 3 lotti, rispettivamente 2 a nord della strada traversa Onanese-Cassia, in aree classificate come "paesaggio agrario di continuità", e 1 a sud di quest'ultima. I due lotti a nord affiancano la casa Campo Moro, casale con valori storico-testimoniali. Il lotto a sud è ubicato in aree classificate come "paesaggio agrario di valore".

Il perimetro dei campi fotovoltaici in zona Morello è contiguo all'area archeologica Casale Palluccaro (m056_0113) inoltre, si trova ad una distanza di circa 500 metri dal vincolo ex art. 136, co.1, lett. d) del Codice (cd056_047) "Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ampliamento del vincolo Monte Rufeno e Valle del Paglia, in Acquapendente" di cui al DM del 12.05.2011.

I tre sottocampi previsti in loc. Campo Morino interessano un'area pianeggiante, solcata da alcuni subaffluenti segnati da macchie di vegetazione ripariale con conformazione 'filiforme'. Tali elementi scandiscono un'area a vocazione agricola ancora oggi connotata da diversi casali storici, come quelli ricordati sopra, e da appezzamenti di grande estensione, caratteristici degli appoderamenti che storicamente hanno segnato questi luoghi. Alcuni lembi di bosco, in forma di nuclei medio piccoli isolati inframezzano il sistema agricolo. Quasi tutta la porzione compresa tra la strada traversa Onanese Cassia, la strada Provinciale Torretta e l'area industriale di campo Morino è classificata come "paesaggio agrario di continuità" nel PTPR approvato. Tale classificazione risulta pienamente coerente con la realtà territoriale considerata: infatti il PTPR ha proprio inteso riconoscere a questa porzione di paesaggio agrario, comunque di pregio per via dei scarsi fenomeni di edificazioni sparse e di frammentazione, il valore di porzione di territorio atta a ricucire e mediare tra i paesaggi agrari di pregio e le aree urbanizzate. Si tratta di aree poste al "margine agli insediamenti urbani e con funzione indispensabile di contenimento dell'urbanizzazione e di continuità del sistema del paesaggio agrario" (art. 27 delle Norme del PTPR, "paesaggio agrario di continuità").

L'assetto pianeggiante e la presenza di viabilità primaria, come la Strada Provinciale Torretta e la Strada Traversa Onanese-Cassia rendono comunque tali aree molto visibili e parti essenziali di un quadro paesaggistico di qualità, come illustrato dalla documentazione fotografica prodotta dalla Proponente.

La strada Provinciale Torretta costituisce inoltre una delle principali arterie di collegamento tra Acquapendente e i comuni posti a sud, condizione che induce a considerare con particolare attenzione la visibilità delle opere proposte rispetto a questo tracciato.

Come ha indicato anche la soc. Proponente (RP) **"La località Morello è certamente la porzione del terreno interessata dall'impianto di maggiori caratteristiche di naturalità, viene a trovarsi su un altipiano con significativa presenza boschiva e aree archeologiche tutelate."** Ancora nel SIA questa porzione di territorio viene sintetizzata come: "un paesaggio boschivo inframmezzato da ampie radure coltivate per lo più a grano. Si tratta di un terreno che l'uomo, nel corso del tempo, ha faticosamente conteso alla natura, sottraendolo al misto di bosco e macchia che si determinerebbe naturalmente. Poche masserie sparpagliate, alcune di valenza storica, organizzano il territorio".

Si tratta di un ambito connotato da dolci pendici che risalgono verso l'altopiano dell'Alfina, con la ricca articolazione di aree agricole di pregio ("paesaggio agrario di valore" in PTPR) giustapposte a caratteristiche radure e aree boscate, con disegno e andamento articolati dall'assetto orografico e idrografico. Queste aree spiccano per l'eccezionale integrità e per la bellezza dei quadri paesaggistici, ciò per via dell'edificazione (quasi) assente, per le pregiate qualità naturali oltre che per la presenza di un paesaggio agrario intonso, fortemente rappresentativo del contesto agrario dell'alta Tuscia, con grandi appezzamenti seminativi. In questa porzione di territorio (loc. Morello) le aree agricole costituiscono inoltre la funzione essenziale di corridoi ecologici.

CONSIDERATO, che SABAP VT in relazione alle **CRITICITA' PROGETTUALI** ha evidenziato che:

"Nel complesso l'impianto presenta una estensione critica per dimensioni, con 89,6 ettari complessivi, di cui 22 ettari coperti effettivamente da strutture elettriche (11 ettari sono occupati destinati alle mitigazioni e 47 ettari, quelli in località Morello, sono destinati all'agrovoltaico con allevamento per capre "Cashmere"). Tali superfici risultano, come indicato sopra, articolate in numerosi sottocampi che nel complesso interessano un areale che copre la distanza di 3 km ca. in direzione est-ovest.

Di fatto l'articolazione in un numero tanto elevato di lotti, tra loro distinti (talvolta anche 2 km) e separati comporta:

- il sacrificio di una porzione di territorio molto ampia, comprendendo ampie aree interposte a quelle effettivamente interessate dalle installazioni. Ciò in ragione della portata delle opere di cui trattasi, notoriamente per propria natura e conformazione dispieganti effetti che vanno ben oltre a loro effettiva perimetrazione fisica;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- effetti diretti su più percorsi, due dei quali principali, come la Strada Provinciale Torretta e la Strada Traversa Onanese-Cassia, introducendo modificazioni importanti sulla percezione del paesaggio da numerosi punti vista;
- ricadute dirette sul percorso della tappa 38 della via Francigena, che di fatto corre proprio lungo il tracciato che attraversa i sottocampi da P3 a P8, come rappresentato nell'immagine riportata a seguire. Tale aspetto risulta del tutto trascurato nella fase progettuale rappresentata nella documentazione prodotta. Si segnala inoltre come tale tracciato attraversi anche le aree interessate da importanti elementi, come la sughera monumentale ricordata sopra, elemento tutelato ai sensi dell'art. 136 co. 1 lett.a) del D.Lgs. n. 42/2004 e che registrerebbe l'installazione del campo FTV P8 alla sola distanza di 90/100 ma dalla stessa (cfr. Fig.11);




Fig. 11 tracciato della Via Francigena localizzato all'interno dei lotti Campo Morino "A" e "C"

- nel caso della loc. Morello, si rileva come, nonostante l'area individuata presenti scarsa visibilità dalla viabilità limitrofa, come dimostrato dai fotoinserti prodotti, di fatto l'intervento introdurrebbe una modificazione particolarmente **cospicua e invasiva in un ambito connotato invece da pregi naturalistici e agrari eccezionali**. L'introduzione di un impianto produttivo tanto esteso comporterebbe forti interruzioni/barriere nel sistema naturale e nei corridoi ecologici presenti tra le aree boscate che disegnano il lotto, condizione assicurata dalle aree agricole. Le opere **progettate comporterebbero il sacrificio di un'area di grande pregio particolarmente estesa**, sacrifici motivato anche alla luce di quanto disposto dalla DGR n. 171 del 12/05/2023, per cui si rimanda al paragrafo successivo. La realizzazione di tale impianto risulterebbe inoltre molto critica anche alla luce del cumulo con le altre iniziative energetiche analoghe, condizione erroneamente sottovalutata dalla Proponente e meglio illustrata a seguire;
- il progetto delle mitigazioni tenta di elaborare delle soluzioni in parte calibrate rispetto al contesto, alle sue principali componenti e alle modalità in cui il paesaggio viene fruito e percepito. Il progetto supera la più diffusa tendenza ad inserire schematici filari, talvolta doppi, a formare un muro verde vegetale, tentando di articolare fasce di paesaggio vegetale, con assetti e impianti differenti, con forme naturali e assetti funzionali alla distribuzione delle vedute. Occorre però rilevare che, nonostante tali sforzi in alcuni casi, come per i lotti P1 e P2, il risultato è comunque quello di barriere vegetali poste lungo il fronte-strada, per lunghi tratti, condizione che eliminerà radicalmente l'assetto percettivo riducendo la visuale, l'ampiezza e la profondità delle vedute tipiche di questa parte di territorio e obliterando quindi parte delle qualità panoramiche che le aree attualmente presentano.

CONSIDERATO, altresì, che in relazione agli aspetti archeologici la SABAP-VT ha evidenziato:

"Per quanto concerne la tutela archeologica si richiama quanto già trasmesso con nota SS-PNRR 2106-P del 15.02.2023, ovvero **la necessità che vengano eseguiti sondaggi preventivi** secondo quanto previsto all'art. 41, c. 4 All.I.8. comma 7 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, da concordare con il Soprintendente che dovrà approvare il piano delle indagini relativo a tutte le aree di installazione a terra e la sorveglianza in corso d'opera per tutte le opere a rete interrato (cavidotti ecc.)."

CONSIDERATO che, nella citata nota n.4971/2023 la SABAP per l'Umbria, nel confermare il proprio parere di competenza, di cui alla sopracitata nota n.15836/2022, ha evidenziato delle **criticità rilevate** in merito agli **aspetti archeologici**:

"In riferimento al progetto e alla procedura in oggetto, VISTA la richiesta di conferma/modifica del parere endoprocedimentale di codesta superiore Soprintendenza Speciale per il PNRR, prot. n. 15944 del 27.07.2023 ed acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 14426 del 31.07.2023, con la presente si conferma il parere trasmesso con nota prot. n. 15836 del 04.08.2022. Per quanto riguarda la tutela archeologica, si segnala che tra la documentazione integrativa pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica mediante il link <https://va.mite.gov.it/>



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

IT/Oggetti/Documentazione/8012/11786 non sembra essere presente la relazione di Verifica preventiva dell'interesse archeologico opportunamente integrata ed ampliata sulla base di quanto evidenziato da codesta Soprintendenza Speciale con nota prot. n. 2106 del 15.02.2023. Per quanto riguarda dunque le potenziali interferenze tra patrimonio archeologico e interventi di progetto restano valide le osservazioni già effettuate da questo Ufficio nella citata nota prot. n. 15836 del 04.08.2022".

CONSIDERATO, quindi che il nuovo quadro vincolistico relativo alla configurazione finale del progetto a seguito delle modifiche introdotte nella fase integrativa, per le opere ricadenti nella regione Lazio, come classificate nella Tav B del PTPR risulta essere il seguente:

- Beni dichiarativi ai sensi dell'art.134, co.1 lett.a) e dell'art. 136, c.1 lett. c) e d) del Codice (cd056_047) "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ampliamento del vincolo Monte Rufeno e Valle del Paglia, in Acquapendente*" di cui al DM del 12.05.2011., direttamente interferito dal tracciato del cavidotto;
- Beni tutelati "ope legis" ai sensi dell'art. 134, co.1 lett.b) e dell'art.142, co.1 del Codice:
 - lett. c) "*Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua*", **art.36** delle norme del PTPR:
 - Il Rio di campo Moro (c056_0490), interferito nelle fasce di rispetto dal cavidotto di collegamento fra le aree di Campo Morino;
 - Il Fosso Subissone (c056_0487A) interferito nelle fasce di rispetto dal cavidotto di connessione con la Sottostazione Utente;
 - lett. g) "*Protezione delle aree boscate*", **art.39** delle norme del PTPR, interferite direttamente dall'area di impianto in Località Morello, che ricomprende alcuni lembi di aree boscate protette all'interno del perimetro di intervento;
 - lett. m) "*Protezione delle aree di interesse archeologico*", **art. 42** delle Norme del PTPR:
 - la zona di interesse archeologico "Torretta - Casale S.Giulia" (m056_0110) interferita il cavidotto di collegamento fra le aree "B" e "C"
 - l'area archeologica "Casale Palluccaro" (m056_0113) interferita dal cavidotto di connessione fra le aree di impianto in Campo Morino e quelle in Località Morello;

Si segnala, inoltre:

- che uno dei tratti della Via Francigena, passerebbe all'interno dei lotti Campo Morino "A" e "C", come evidenziato dalla SABAP-VT nella citata nota n.2466/2024
- Il cavidotto attraversa inoltre l'area di visuale "ss2 Via Cassia", come riportato nelle TAVV. A e C del PTPR.

CONFERMATO, quanto già comunicato al Proponente, nella sopracitata nota n.2106/2023 di questo Ufficio, che le opere di progetto localizzate nel territorio del Regione Umbria interferiscono aree che risultano direttamente tutelate paesaggisticamente ai sensi della Parte III del Codice, come di seguito specificato:

- Beni tutelati "ope legis" ai sensi dell'art. 134, co.1 lett.b) e dell'art.142, co.1 lett. g) "*Protezione delle aree boscate*",
- Beni dichiarativi ai sensi dell'art. 134, co.1, lett.a) e dell'art.136, co.1, lett.c) e d) del Codice denominata "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Castel Giorgio in provincia di Terni*" di cui al D.M. 25 agosto 1999 (Pubblicazione G.U. 244/99), interferito dal tracciato del cavidotto per circa 3 km nella porzione settentrionale;

PRESO ATTO che, a riscontro del **punto 1)** APPROFONDIMENTI PROGETTUALI della Richiesta di integrazioni di questo Ministero di cui alla citata nota n. 2106/2023 (di seguito anche "*Richiesta MIC*"), il Proponente ha dichiarato rispetto al **punto 1a)** della richiesta "*di delocalizzare o eliminare le porzioni di impianto che si trovano al di sotto della strada Onanese-Cassia e in aree agrarie di valore*" che "*prende in considerazione questa proposta, sono stati ricercati altri terreni per conservare la sostenibilità economica ed è stato fatto un approfondimento progettuale, ma una rimodulazione del progetto di tale rilevanza richiede una valutazione congiunta, che è stata richiesta*" e ha predisposto:

- rispetto alle aree del lotto C, poste a sud (sottocampo sud-est e sottocampo sud-ovest) della strada Onanese-Cassia di cui lo stralcio del sottocampo posto a sud-est, identificato con la piastra P9, nel quale risulta localizzata la sughera monumentale, lasciando invece inalterato il sottocampo posto a sud-ovest identificato con la piastra P8 (cfr. Fig. 9);



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- l'arretramento della piastra relativa alle aree tutelate (area archeologica, fascia di rispetto corso d'acqua e aree boscate) indicate;

CONSIDERATO con riferimento alle interferenze dirette con i vincoli, nello stralcio dell'elaborato "18b_VT_11b Stato dei Luoghi - Aree Tutelate Lazio e Umbria - C.02" risulta che il Proponente ha arretrato il perimetro della recinzione che interferiva direttamente l'area archeologica (m056_0110) e, pertanto, risulta ancora interferente con l'area soltanto il cavidotto MT che affianca il tracciato della strada esistente SP Torretta. (cfr Fig. 12 sinistra);

CONSIDERATO, altresì, con riferimento ai fossi e ai boschi tutelati, che emergono dall'analisi dei documenti presentati in integrazione alcune incongruenze, poiché nel documento "18b_VT_11b Stato dei Luoghi - Aree Tutelate Lazio e Umbria - C.02" risulta ancora la sovrapposizione fra l'area di progetto e la fascia di rispetto del "Fosso di Rossano" c056_0488, che sull'elaborato "41_DR_18 Layout generale impianto - C.02" semberebbe essere stata eliminata, come affermato nel Riscontro, al paragrafo 0.1.3.1 *Richieste del MIC* nello Studio di impatto Ambientale "SIA - Quadro Programmatico - C.02" (cfr. Fig. 12 destra); inoltre, non risulta essere stata predisposta alcuna variazione del Layout del Lotto in Loc. Morello, al fine di escludere le fasce boscate protette, che risultano direttamente interferite (cfr. Fig. 13 sinistra) o "intercluse" all'interno della recinzione e dei tracker di progetto (cfr. Fig. 13 destra)




Fig. 12 Stralci dell'elaborato presentato in integrazione "18b_VT_11b Stato dei Luoghi - Aree Tutelate Lazio e Umbria - C.02". Sinistra, Campo Morino - Lotto C. Arretramento con esclusione dell'area archeologica "m056 0110", ora interferita solo dal cavidotto (in blu). Destra, modifiche perimetro campo in Loc. Morello, con il permanere della sovrapposizione con la fascia di rispetto del fiume a nord (in blu)



Fig.13 - Stralci di dettaglio delle fasce boscate vincolate interferite (a sinistra in viola) o intercluse (a sinistra e a destra in rosso) all'interno della recinzione di progetto, nel campo in Località Morello (cfr elab. 41_DR_18 Layout generale impianto - C.02)

PRESO ATTO che a riscontro del **punto 1b** della *Richiesta MIC*, il Proponente, non ha apportato la richiesta delocalizzazione del Lotto B (corrispondente alle Piastre P1 e P2) (cfr. Fig.9), che rimane localizzato prevalentemente in un "paesaggio agrario di valore", indicando che "le aree a Nord sono in parte gravate dal



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

vincolo 150 metri, acque pubbliche, in parte di proprietà non disponibile. Nella rimodulazione progettuale, ai sensi di quanto disposto dall'art.20, comma 8, lettera c-ter del D.Lgs 199/2021, si propone di prendere atto dello status di 'area idonea' anche delle porzioni di terreno incluse nel buffer citato e di consentire, data adeguata progettazione e condivisione, di impegnare in parte.”;

PRESO ATTO che a riscontro del **punto 1c** della richiesta MIC, il Proponente ha elaborato un percorso alternativo del cavidotto, che nella nuova versione risulta lievemente più breve, ma in alcune porzioni interferisce direttamente con l'area tutelata dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ampliamento del vincolo Monte Rufeno e Valle del Paglia, in Acquapendente", di cui al DM del 12.05.2011 (cfr. Fig. 10 a destra). Si evidenzia che, nella relazione Paesaggistica il Proponente dichiara che il nuovo tracciato "corre interamente sulla strada asfaltata pubblica”;

TENUTO CONTO che nella versione del progetto presentata con l'istanza il tracciato localizzato interamente nel territorio umbro costeggiava il perimetro del vincolo sopracitato, ricadendo, per quasi tutta la sua estensione nel buffer di 500 metri previsto dall'art. 20, co.8, lett c-quater del D.Lgs.199/2021 (cfr. Fig. 10) e che in questa nuova ipotesi, il cavidotto in parte rimane localizzato nel buffer, e in parte interferisce direttamente il vincolo paesaggistico (cfr. Fig. 14 destra).

CONSIDERATO che a riguardo il Proponente ha dichiarato che il nuovo tracciato del cavidotto coincide con quello di una strada esistente ad uso pubblico in loc. Poderetto, per una lunghezza di circa 1.640 metri (cfr. Fig. 14 sinistra), si rileva che non è stata predisposta adeguata verifica di conformità dell'opera rispetto alla disciplina di tutela del vincolo dichiarativo interferito, neanche nella versione aggiornata della relazione paesaggistica;




Fig. 14 - Elaborato "relazione Paesaggistica" 1-f_VR_01-f_Relazione Paesaggistica – Fig. 39 dettaglio del percorso del cavidotto nel tratto di interferenza con Il Vincolo Dichiarativo (a sinistra); stralcio del nuovo tracciato (in blu) sulla Tav. B del PTPR (a destra) che corrisponde alla strada esistente viale del Poderetto.

RITENUTO che il nuovo tracciato costituisca un miglioramento progettuale, perché sebbene interferisca direttamente l'area tutelata, esso risulta più breve del precedente, e utilizzando una strada esistente, in assenza di variazioni della sede stradale consente di evitare un ulteriore consumo di suolo con sottrazione di aree agricole, pertanto, nelle more di una più precisa definizione delle opere di cantierizzazione, essa non pare introdurre elementi di ulteriore deprezzamento delle aree;

CONSIDERATO che il Proponente non ha trasmesso gli elaborati progettuali più dettagliati relativi alla Sottostazione elettrica (prospetti e sezioni, render e fotosimulazioni) richiesti per consentirne la corretta valutazione anche con riguardo agli impatti cumulativi - tenuto conto che la stessa occupa una superficie pari a mq 5.000 - e per la definizione delle opere di mitigazione necessarie, si terrà conto nel merito anche di quanto richiesto dalla Giunta regionale umbra relativamente alla componente paesaggio, per la definizione di opportune misure di mitigazione delle opere anche al fine dell'individuazione di un quadro prescrittivo coordinato;

PRESO ATTO che, il Proponente, nello Studio di impatto Ambientale - *Quadro Programmatico* - C.02, ha inserito alcune slide di una ipotesi di rimodulazione (cfr. fig.15 sinistra) finalizzata alla riduzione della potenza prodotta dall'impianto fino a 39 MW, datata 11.05.2023 nella quale, in sintesi, si evidenziano gli obiettivi di seguito riportati:



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

1. escludere completamente l'area di lotto Morello;
2. concentrare l'intervento quanto più possibile in adiacenza dell'area industriale (che è area idonea "ope legis");
3. garantire l'elevata sostenibilità e contenuto impatto paesaggistico;
4. conservare un'elevata produzione elettrica ed agricola;

PRESO ATTO che, per riuscire ad ottimizzare l'impianto entro l'area limitrofa all'area industriale nelle aree di campo Morino, la Società ipotizza la riduzione della distanza dai canali verticali e orizzontali a 50 metri, ampliando l'area occupata dai pannelli anche all'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua tutelati, precisando che risulterebbero ricadere "in area tutelata 142, comma 1, lettera c, ma anche "idonea" ai sensi del D.L. 199/2021, art.20, co.8, lett.c-ter, 1" (cfr. fig.14 destra, in alto);

PRESO ATTO, altresì, che per garantire la fattibilità economica, la Società individua una piccola area aggiuntiva "nella piana posta a 700 metri dall'area industriale, già compromessa allo scopo" (cfr. fig.15 destra, in basso);




Fig. 15 Estratto slide del 11.05.2023. Proposta di rimodulazione - Planimetria con individuazione nuove aree campi con eliminazione campo in loc. Morello (a sinistra); "mitigazione e distanza dai corsi d'acqua" dettaglio del rapporto con l'asta fluviale (a destra in alto); nel riquadro nuova area individuata in sostituzione di campo Morello (a destra in basso);

PRESO ATTO che, parte di questa strategia, consiste nel potenziamento della componente agricola a 45 Ha, per ottenere il quale "si propone di convertire l'impianto di campo Morino, in assetto fotovoltaico, in un modello di impianto agrivoltaico interfilare ad alta redditività (...) l'impianto sarà realizzato con un doppio pannello, su tracker a 2,8 metri di altezza e pitch 10 metri. Sarà realizzato un uliveto con oltre 50.000 piante, in grado di produrre ca. 130.000,00 euro /anno (3.000,00 euro/Ha/anno)";

PRESO ATTO che il Proponente nel citato elaborato SIA-C.02, rispetto alla modifica progettuale sopra indicata, ha precisato che:

"Come si vede si tratterebbe di una profonda rimodulazione, con radicale modifica della soluzione agrivoltaica, inserimento di nuovi partner di investimento, e ricerca di nuovi terreni per venire incontro nel modo più completo alle richieste ricevute. Chiaramente tale profonda rimodulazione richiedere sia il tempo progettuale per essere prodotta, sia il necessario consenso su di essa, per essere effettivamente proposta. Si propone, dunque, di sviluppare in un Tavolo tecnico, di cui si sollecita la convocazione, la discussione di questa ipotesi e nelle more si propone la seguente integrazione sugli elementi minimi";

RITENUTO, nel merito che la proposta presenti i seguenti elementi di criticità:

- l'alternativa progettuale incrementa ulteriormente le superfici destinate agli interventi in progetto nelle aree agricole per le quali era stata chiesta da questo Ministero, già in fase integrativa, una revisione del progetto volta alla loro delocalizzazione e/o riduzione/stralcio;

- in relazione alla localizzazione delle aree d’impianto all’interno della fascia di rispetto del corso d’acqua, in area tutelata ai sensi del D.Lgs.42/2004 (Codice), assoggettata alla disciplina di tutela dell’art.36 del PTPR, l’intervento risulta non conforme alle norme paesaggistiche vigenti, e quindi non potrà essere assentito con riferimento agli aspetti della tutela paesaggistica posta in capo a questo Ministero, sia nell’ambito della procedura di VIA, che ai fini del parere di competenza del MIC nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del Codice;
- la proposta riconfermerebbe la piastra P9, corrispondente all’area della sughera monumentale tutelata, stralciata in fase integrativa;



Fig.16 Lotto C - Loc. Campo Morino: a sinistra, il perimetro rosa indica l’area con la sughera monumentale, corrispondente alla piastra P9, stralciata nella Tav C.02 nella documentazione presentata in integrazione; a destra, stralcio foto aerea (cfr. google maps)



Fig.17 Loc. Campo Morino – aree d’intervento: in alto 1. Casale Campo Moro 2. Boschetto e sughera monumentale (fonte google view.)

PRESO ATTO che, nel riscontro al **punto 2)** “Elaborazione della relazione paesaggistica”, della Richiesta MIC, il Proponente ha predisposto il documento “1-f_VR_01-f_Relazione Paesaggistica” nel quale dichiara che:

“I caratteri e i valori paesaggistici del territorio sono riconducibili anche ai seguenti aspetti. Il confronto tra la cartografia storica ottocentesca e quella attuale evidenzia la presenza di un territorio che ha modificato il proprio assetto in misura minima, quasi totalmente integro nei suoi caratteri originari. Sono presenti ancora circa 20 casali storici di pregio architettonico (Palombaro, Pastorello, Poggio Mantello, Puglicaro, Carbonara, Forno Vecchio, Forno Vecchino, Greppe,



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Pacignano, Le Caselle, La Fontana, Aquilone, Aquilonaccio, la Veduta ecc.), numerosi fontanili, sorgenti e la rete storica dei sentieri. La Riserva Naturale Monte Rufeno è stata istituita nel 1983 al fine di valorizzare le straordinarie risorse ambientali e paesaggistiche della zona, in accordo con lo sviluppo economico delle comunità locali; l'area protetta facente parte del sistema dei parchi e riserve naturali della Regione Lazio si estende su un territorio collinare di circa 3000 ettari di superficie, che comprende i versanti del Paglia e a nord il Monte Rufeno (m 770).

In proposito si segnalano:

3.4.3 2-a Il "podere torretta", casale storico con valore testimoniale;

3.4.3.2-b la casa "campo Moro", casale storico diruto.

Vicino all'area industriale si trova un casale diruto, di significativa dimensione, che entra nel perimetro dei beni disponibili al progetto. **Quale misura di compensazione potrebbe essere recuperato e destinato ad usi collettivi di intesa con il comune di Acquapendente.**




Fig. 18 - Casale Campo Moro il cui recupero è indicato dal Proponente come possibile misura di compensazione (cfr. 1-f_VR_01-f Relazione Paesaggistica)

CONSIDERATO che, sebbene, nella Relazione paesaggistica così come integrata, il Proponente approfondendo la lettura dei caratteri paesaggistici del sito, dichiara che risulta inalterata la struttura paesaggistica con i suoi caratteri originari, nell'esplicitare la coerenza tra la struttura paesaggistica individuata e i criteri e le scelte di progetto emergono delle carenze nelle analisi di conformità e compatibilità paesaggistica relative alle porzioni di intervento direttamente interferenti con le aree tutelate (ai sensi dell'art. 142 e 136 del Codice) e al percorso panoramico coincidente con la SR2. Risultano altresì non approfondite le "opere di compensazione" citate nella documentazione complessiva, né le scelte relative alle variazioni progettuali introdotte e al nuovo layout;

PRESO ATTO che il Proponente in riscontro al punto 3 "Rilievo ante-operam", della Richiesta MIC, predispone l'elaborato "18a_VT_11a Stato dei Luoghi - Vegetazione e manufatti - C.02" (cfr. Fig. 19) che, sebbene costituisca un approfondimento della situazione ante-operam, non riporta la viabilità interpoderale in Località Morello, che costituisce un importante elemento di cui il progetto non può non tenere conto;




Fig. 19 elaborato "18a_VT_11a Stato dei Luoghi - Vegetazione e manufatti - C.02"



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

VALUTATO che, stante quanto sopra, la proposta progettuale presenta ancora delle criticità, particolarmente evidenti in Località Morello, dove il proponente non ha tenuto conto dei sentieri, della conformazione del suolo, del reticolo idrografico dei corsi d'acqua, della vegetazione arborea disposta in gruppi o fasce e dai manufatti esistenti. Di fatto, quindi le fasce boscate tutelate presenti nell'area di Località Morello, non sono state escluse dal Layout finale di progetto, e permangono le interferenze già segnalate nella richiesta d'integrazione mentre, altri gruppi arborei/arbustivi presenti nella parte Nord dell'area Campo Morello, prima evidenziati nella documentazione ora risultano sostituiti da filari di tracker, come rilevato anche nel Parere n.192/2023 dalla COMPNIEC. In ultimo, si evidenzia che nel layout finale (cfr. fig. 20, a sinistra) sembrerebbe, che i tracker nella parte nord in Località Morello, si sovrappongono al reticolo idrografico minore e ad un sentiero esistente (che si diparte da Via del Poderetto all'interno delle piastre Nord dell'impianto Morello) che si vedono al di sotto dei filari dei tracker nella planimetria, e che sono evidenti anche dalla foto aerea (cfr. fig. 20, a destra);



Fig. 20 - Area Nord dell'impianto in Loc. Morello, stralcio del Layout finale (a sinistra); foto aerea relativa allo stato di fatto nella quale si può vedere al centro, in grigio, il sentiero esistente da Via del Poderetto e nell'area superiore la rete idrografica.

RITENUTO che anche l'elaborato "18b_VT_11b Stato dei Luoghi - Aree Tutate Lazio e Umbria - C.02", presentato a riscontro del **punto 4)** "Rappresentazione delle aree e beni vincolati interferiti o prossimi alle opere" sia da considerarsi solo parzialmente adeguato, permanendo alcune criticità e lacune riferite ad esempio alla sovrapposizione dei tracker nella parte nord del campo in Località Morello alla fascia di rispetto del corso d'acqua tutelato "Fosso di Rossano" (c056_048) o alla mancata individuazione della posizione delle recinzioni, e delle opere di mitigazione in relazione al perimetro delle aree tutelate, a causa della schematicità delle planimetrie e alla scelta, non proprio adeguata della scala della rappresentazione;

PRESO ATTO che il Proponente in riscontro al **punto 5)** "ambiti distanziali" della Richiesta MIC, ha predisposto il documento "11a_VT_04A_Aree Idonee D.Lgs.199-2021" (cfr. Fig. 21) dichiarando, nel già citato aggiornamento del l'elaborato SIA - C.02, quanto segue:

"(...) Come espressamente indicato nel comma c-quater questo si applica sempre "fatto salvo" quanto prima indicato. Ovvero fatte salve le aree già "idonee" ai sensi delle lettere a), b), c), c-bis e c-ter. Ciò significa che se un'area è interclusa nel perimetro dei 500 metri da un'area industriale o commerciale, ovvero di una cava, discarica o impianto industriale (ovvero "stabilimento"), e, contemporaneamente in quello dei 500 metri da un vincolo Parte Seconda, o art. 136, il primo perimetro prevale (è "fatto salvo") e l'area è idonea. In conseguenza l'impianto in tale area è di "interesse pubblico prevalente" in sede di bilanciamento degli interessi pubblici concorrenti. Resta da definire come interpretare la dizione "stabilimento", in quanto capace di generare un buffer di 500 metri di idoneità. È evidente dal tenore della norma che non si tratta di impianto industriale68, ma di un altro complesso ("unitario e stabile") tale da ospitare un complessivo ciclo produttivo che produce emissioni. Ad esempio un allevamento con emissioni convogliate, o non, dotato di autorizzazione che includa le emissioni in atmosfera. Le emissioni dovrebbero essere tali da rientrare nel perimetro della Parte Quinta, Titolo I del D.Lgs. 152/06, ovvero essere sottoposte alle relative autorizzazioni (art 269 o AUA) a causa di emissioni (convogliabili o meno). Resterebbe da determinare se è uno 'stabilimento' anche un impianto in deroga ai sensi dell'art 272.

Conclusioni

Le aree "idonee" individuate dal buffer di 500 metri dalle aree industriali e commerciali, come da cave, discariche, aree di bonifica di interesse nazionale, e dagli altri 'stabilimenti' che emettano in atmosfera prevalgono sulla norma di opposto



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

tenore che li inibisce entro 500 metri dai vincoli art 136 e Parte Seconda del D.Lgs. 42/04. Quando un'area è "idonea" l'impianto in esso previsto è di "interesse pubblico prevalente" ai sensi del Regolamento di emergenza UE 2022/2577".




Fig. 21 elaborato "11a_VT_04a_Aree idonee D.Lsg 199-2021- C.02". All'interno della fascia azzurra relativa al buffer di 500 metri dall'area industriale c.d. "idonea" ai sensi di quanto indicato dal D.Lgs. n. 199/2021, ricadono le piastre P3, P4, P5 del Lotto A e le piastre P6, P7, P8 e P9 del Lotto C del campo Morino

CONSIDERATO che, nella sopracitata nota n.2466/2024, la SABAP-VT, nel merito dell'"Ubicazione delle aree rispetto ad "aree idonee" così come stabilite dal D.Lgs. 199/2021, art. 20, ha evidenziato che:

" (...) La Proponente nel documento "Sintesi non tecnica" (cfr.2_VR_02) ha dichiarato che:

" (...) il progetto per la sua metà insiste su un'area limitrofa, entro i 500 metri, da un'area industriale. Questa parte del progetto è dunque in area "idonea" ai sensi del D.Lgs. 199/2021."

Tale affermazione risulta errata. Unicamente i lotti P3, P4, P5, P6, P7 e P8 risultano ubicati entro i 500 m da un'area industriale. Da ciò risulta che unicamente 1/3 circa dell'intero impianto, ossia 30 ettari circa degli 89 complessivi, sembrerebbe ricadere in area "idonea" ai sensi di quanto indicato dal D.Lgs. n. 199/2021".

CONSIDERATO, pertanto, che l'intero il Lotto B corrispondente alle piastre P1 e P2, in campo Morino e, il settore B in Località Morello, corrispondente alle piastre P10, P11, P12 e P13, **non ricadono nelle "aree idonee"** così come definite ai sensi del D.Lgs 199/2021. (cfr. Fig. 9)

CONSIDERATO che, il Proponente né nella planimetria dell'elaborato "16a_VT_09A Interferenze con progetti in corso e autorizzati - C.02" riportata anche come fig.55, a pag.92 del SIA - quadro ambientale C 02 (cfr. Fig. 22, in alto), né nella planimetria di maggior dettaglio (1:10.000) dell'elaborato "50 DR_27 Layout su cumulo altri progetti interferenze con altri impianti fotovoltaici esistenti" (Fig. 22, in basso) presentati a riscontro del **punto 6) "impatti cumulativi"** della richiesta MIC, ha individuato tutti gli impianti FER presenti e previsti dell'area vasta relativa alla proposta di progetto e che, pertanto, i sopra citati elaborati restituiscono un quadro parziale, non concorde e non esaustivo al fine della valutazione dei potenziali impatti cumulativi, utilizzando per altro due ambiti di area vasta diversi e non paragonabili;

VALUTATO che, nonostante l'incompletezza del quadro tracciato dal Proponente nei sopra citati elaborati, emergono precise dinamiche di modificazione dell'ambito paesaggistico di riferimento, prodotte dalla medesima localizzazione in un ambito territoriale piuttosto ristretto di un numero sempre crescente di progetti di impianti FER esistenti, realizzati ed in fase di autorizzazione, dei quali ad oggi non è stata fornita adeguata individuazione ai fini della valutazione degli impatti reali e potenziali;

CONSIDERATO che ai fini della mitigazione degli impatti sopra richiamati, sia direttamente collegati allo specifico impianto che al potenziale "effetto cumulo" con gli altri impianti previsti, sia necessario che gli interventi **non introducano ulteriori elementi di discontinuità e frammentazione** in relazione sia alle componenti percettive,



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

che alla complessiva definizione del “Paesaggio” introdotta dalla convenzione Europea che lo considera una “determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”;




Fig.22 – (in alto) stralcio della mappa del “cumulo con altri progetti” elaborato “16a_VT_09a”; (in basso) stralcio elaborato “50 DR_27”, foto aerea in scala 1:10.000) con individuazione delle distanze dell’impianto in progetto con impianti esistenti

CONSIDERATO che, in relazione agli impatti cumulativi, la SABAP-VT ha dichiarato nella sopracitata nota n.2466/2024 che:

“La Relazione Paesaggistica e lo Studio di Impatto Ambientale (RP e SIA), così come l’elaborato denominato “Interferenze con progetti in corso o autorizzati C.02”, non tengono conto di altre iniziative energetiche analoghe, già realizzate nelle aree circostanti, così come di altri impianti in corso di istruttoria. In particolare risultano non considerati:

- 1) *il progetto di un impianto agrivoltaico di grandi dimensioni denominato “Grotte di Castro”, di potenza di picco pari a 20,9 Mwp e potenza nominale pari a 19,89 Mwa, da realizzarsi nel comune di Grotte di Castro, attualmente in corso di istruttoria (MASE);*
- 2) *l’impianto fotovoltaico di grandi dimensioni già esistente nel vicino territorio comunale di Grotte di Castro, in aree site lungo la SP 121 (foto a seguire);*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- 3) alcuni impianti fotovoltaici, uno dei quali di grandi dimensioni, già esistenti nel vicino territorio comunale di San Lorenzo Nuovo, nelle aree interposte tra i sottocampi previsti in loc. Morello e l'impianto FTV della soc. Solar Fields s.r.l. autorizzato nel comune di San Lorenzo Nuovo. Si veda l'immagine a seguire, estratto dell'elaborato "Interferenze con progetti in corso o autorizzati C.02", sulla quale sono stati schematizzati in blu gli impianti omessi dalla Proponente. (cfr.Fig.23)




Fig. 23 impianto fotovoltaico esistente nel vicino territorio comunale di Grotte di Castro (a sinistra); dettaglio dell'elaborato "Interferenze con progetti in corso o autorizzati C.02", in cui in blu sono stati inseriti gli impianti omessi dal Proponente (a destra)

L'elaborato qui prodotto, con le integrazioni effettuate dalla Scrivente, mostra la saturazione del settore orientale della porzione di territorio interessata dal progetto, con particolare riferimento al grande campo previsto in loc. Morello, diversamente da quanto riscontrato dalla Proponente nella RP:

"Risultano pochissimi progetti nell'area, in sostanza non ancora investita dall'ondata di installazioni fotovoltaiche. Nessun progetto interferisce nell'area di interesse ragionevolmente con l'impianto in oggetto." (p. 94 RP).

Da ciò emerge come le valutazioni effettuate dalla Proponente siano carenti e non fondate su una puntuale ricognizione delle opere presenti e/o previste in questa porzione di territorio.

In verità delle criticità connesse alla saturazione emerge anche per il settore occidentale di questa porzione di territorio, nelle aree comprese tra la parte meridionale del territorio comunale di Acquapendente e i vicini comuni di Grotte di Castro e di Onano. In queste aree, oltre alle opere già autorizzate e/o in corso di istruttoria, individuate dalla Proponente negli elaborati sopra richiamati, figurano altre opere, come l'impianto esistente nel territorio comunale di Grotte di Castro, indicato sopra al punto n. 2, e quello in corso di istruttoria, indicato al punto n. 1. Ciò senza considerare piccoli impianti FTV a terra esistenti nelle aree prossime a quelle qui considerate:

- impianto presente circa 200 m a sud rispetto all'incrocio tra la strada traversa Onanese Cassia e la SP Torretta, ad ovest di quest'ultimo tracciato;
- impianto presente nel cuneo di terreno compreso tra la SP Torretta e la SR 74;
- impianto presente poco più a nord rispetto alla loc. Campo Morino, tra la SR 2 e la strada di Lutinano, immediatamente a sud del piccolo nucleo industriale con i capannoni delle soc. Il Cerqueto srl; Sonno agricoltura srl; Cereal factory srl; Gea Alimentare srl.

In tale proposito occorre richiamare quanto già dichiarato dalla stessa Regione Lazio con DGR n. 171 del 12/05/2023, che ha sottolineato in primo luogo che gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 declinati nel PER sono stati già raggiunti per quanto riguarda la regione Lazio, precisando che il 78% degli impianti FER autorizzati è concentrato nella sola provincia di Viterbo, rilevando altresì le forti criticità connesse alla saturazione di tale parte di territorio rispetto alle restanti aree regionali e introducendo criteri prioritari finalizzati ad assicurare una più equa partecipazione dell'intero territorio regionale.

Quanto sopra rilevato denota evidenti criticità connesse alla saturazione che l'intervento di cui trattasi introdurrebbe in un'area connotata da pregi naturalistici e paesaggistici a tratti di eccezione, sia nelle aree poste a sud-ovest che in quelle a sud-est del territorio comunale di Acquapendente. Con particolare riferimento all'area ubicata in loc. Morello, si rilevano importanti criticità dovute all'intervento proposto, il quale introdurrebbe un vero e proprio fenomeno di sprawl dovuto alla realizzazione di impianti FTV di grandi e piccoli formati, opere che stanno progressivamente interessando questa parte di territorio. Proprio in tale proposito occorre ricordare che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20 co. 8 del D.Lgs. n. 199/2021 (aspetto già evidenziato sopra), le aree individuate dalla Proponente in loc. Morello non risultano tra quelle "idonee" all'installazione di impianti FTV."

CONSIDERATO che la COMPNIEC nel citato parere n.192/2023 sugli impatti cumulativi generati dal progetto ha sintetizzato in una tabella e nella rispettiva mappa, di seguito riportate nella Fig.22, alcune valutazioni:



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

“Da una ulteriore verifica effettuata dalla Commissione sul portale pubblico del MASE “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” risultano in un buffer di 10 km dal centro dell’area dei due campi:

PROGETTO	PROPONENTE	ID	Stato procedura
Progetto di un impianto fotovoltaico, denominato "Acquapendente", di potenza pari a 37,15 MW e delle relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Acquapendente (VT) e Castel Giorgio (TR).	Ica For S.r.l.	8009	Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC
Progetto di un impianto fotovoltaico denominato "Maag Black Sheep", della potenza di 11,45 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Castel Giorgio (TR).	Maag Timo S.r.l.	8939	Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC
Progetto di impianto eolico denominato "Montarzo", costituito da 11 aerogeneratori di potenza nominale di 6,18 MW e potenza complessiva di 68 MW, da realizzarsi nei comuni di Onano (VT), Acquapendente (VT) e Castel Giorgio (TR).	Fri-el S.p.a.	8559	Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC
Progetto di un impianto eolico composto da n. 7 aerogeneratori, da 6 MW ciascuno, della potenza nominale di 42 MW, e delle relative opere civili ed elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nei Comuni di Castel Giorgio (TR) ed Orvieto (VT).	RWE Renewables Italia S.r.l.	7319	Procedimento in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri




Fig. 24 estratto dal parere conclusivo n. 192/2023 la COMPNIEC, per la parte relativa agli impatti cumulativi

(...) Ad esito dell’analisi documentale e delle verifiche effettuate, la Commissione valuta che a titolo di compensazione degli impatti cumulativi dovuti alla possibile presenza di altri impianti FER, per un eventuale esito positivo delle procedure VIA in corso, il progetto debba essere integrato con misure specifiche descritte nelle Condizioni ambientali relative agli aspetti progettuali, alla biodiversità e al paesaggio”.

RITENUTO, pertanto, che gli impatti cumulativi complessivamente generati dal progetto in esame, con riferimento alla configurazione definitiva per le due aree in Loc. campo Morino a ovest e in Loc. morello a est, e in relazione alle trasformazioni irreversibili da questi prodotte sugli ambiti in cui sono localizzati gli impianti, non risultano assorbibili dal contesto paesaggistico di riferimento in relazione alla quantità, tipologie e dimensione degli interventi così come configurati, e in relazione a quelli già realizzati e/o autorizzati;

CONSIDERATO che, nell’elaborato “19_VT_12 Tavola delle intervisibilità e fotoinserimenti - C. 02”, predisposto dal Proponente a riscontro del **punto 7**. “analisi degli aspetti percettivi, della Richiesta MIC, sono state elaborate soltanto 8 fotosimulazioni, che non risultano in numero, tipo di rappresentazione, e scelta del punto di vista adeguate e rappresentative del progetto, al punto da non consentire la valutazione degli aspetti percettivi da parte di questo Ministero, specie per l’impianto localizzato in Loc. Morello, per il quale è stato prodotto un solo fotomontaggio, il n.06 che non si ritiene adeguato a descrivere le trasformazioni attuate dal progetto;

VALUTATO, tuttavia, che sebbene le fotosimulazioni predisposte per le opere in Località Morino possano dare un’idea, seppure indicativa della visibilità medio-bassa degli impianti, specie sulla lunga distanza in relazione all’altezza contenuta dei tracker e all’impatto contenuto della recinzione in pali di castagno, quando la morfologia del terreno risulta pressoché pianeggiante, non risultano idonei a rappresentare l’impatto delle opere in relazione ai percorsi trasversali che le attraversano, quali ad esempio la via Francigena, in direzione nord-sud che, come già evidenziato, attraversa le piastre in loc. Campo Morino lotti A e C, in cui l’affiancamento delle opere alla sede stradale, costituisce una barriera visiva alla percezione della profondità dei quadri paesaggistici originariamente liberi.

Inoltre, non risultano presentati fotoinserimenti relativi alle opere accessorie, nè viste ravvicinate di dettaglio dell’organizzazione interna delle piastre su loc. campo Morino, né risultano adeguatamente documentati l’impatto visivo delle opere in Loc. Morello, con riferimento al rapporto del progetto con i sentieri esistenti all’interno delle aree, con gli edifici esistenti, che, come evidenziato anche ai punti precedenti non vengono tenuti in debita considerazione all’interno delle valutazioni e del progetto. (cfr. Fig. 25),




Fig. 25 elaborato "19_VT_12_Tavola delle intervistabilità e fotoinserimenti - C.02"

PRESO ATTO che, a riscontro del **punto 8** "Progetto di mitigazione" della richiesta del MIC, il Proponente ha presentato gli elaborati "21_VT_14_Progetto del verde Plan Generale - C.02" e "23_VT_16_Progetto del verde Dettagli Tipologici", che risulta piuttosto approfondito, e che attesta la modifica proposta nel progetto, con un incremento della profondità delle fasce di mitigazione che presentano adesso dimensioni e configurazione adeguate a superare l'effetto barriera, e un'altezza contenuta delle recinzioni che sono costituite da pali di castagno e rete metallica.

VALUTATO che, tuttavia, le sopra riportate caratteristiche non risultano sufficienti ad attenuare in maniera sostanziale gli impatti paesaggistici delle opere, in considerazione alla estensione delle aree interessate e alla collocazione dei campi fotovoltaici a ridosso di viabilità, che si ritengono strategiche dal punto di vista della percezione del paesaggio, così come evidenziato dalla SABAP-VT nella sopracitata nota n.2466/2024:

"(...) le opere prodotte, benché dotate di una mitigazione elaborata ad HOC, modificheranno in maniera sostanziale lunghi tratti di paesaggio così come percepiti dalla Strada Provinciale Torretta, dalla Strada Traversa Onanese-Cassia, così come dal percorso della tappa 38 della via Francigena, che sorge a cavallo dei lotti P3-P8, aspetto del tutto trascurato nel progetto di cui trattasi";

PRESO ATTO che a riscontro del **punto 9)** "Aspetti archeologici" della Richiesta Mic, il Proponente ha dichiarato nello Studio di impatto Ambientale "SIA - Quadro Programmatico - C.02", che l'aggiornamento della VPIA è "In corso, considerata l'elevata complessità dell'attività relativa";



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che negli elaborati presentati in integrazione permangono le interferenze del caviodotto con i vincoli archeologici presenti nell'area, già rilevate nel corso del procedimento e, pertanto, l'elaborazione della VPIA risulta di fondamentale importanza in ordine alla valutazione da parte di questo Ministero delle opere di progetto che prevedono movimenti terra e rimodellazioni del suolo, in aree archeologiche tutelate "ope legis" dal Codice

CONSIDERATO che, in merito alle interferenze degli interventi - come progettati e complessivamente documentati - con le aree tutelate e la rispettiva disciplina di tutela, a valle dell'analisi di conformità delle opere alle previsioni del PTPR svolta da questi Uffici con riferimento all'effettiva consistenza e localizzazione delle opere in relazione ai vincoli paesaggistici, si evidenzia che:

- gli interventi interferenti i corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art.142, co.1, lett.c) del Codice, sono assoggettati alla disciplina dell'**art.36** delle norme del PTPR relativo alla "Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua" che al co.6 indica che *"I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di centocinquanta metri per parte; nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente, fatto salvo quanto previsto dal comma 17"* che a sua volta prevede che *"Le opere e gli interventi relativi (...), alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati della Relazione Paesaggistica di cui all'articolo 54."*;
- le interferenze delle opere con le aree boscate tutelate ai sensi dell'art.142, co.1 lett. g) del Codice, sono disciplinate dall'art.39 delle norme del PTPR che indica gli interventi consentiti *"Per i territori boscati, fatti salvi i casi di cui al comma 10, e nei territori percorsi o danneggiati dal fuoco"* individuando che *"(...) previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del Codice, esclusivamente gli interventi di recupero degli edifici esistenti, le relative opere idriche e fognanti, gli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi con progetto e relativo fabbisogno documentati ed approvati, secondo le leggi vigenti, la realizzazione di attrezzature e servizi strumentali allo svolgimento di attività didattiche e di promozioni dei valori naturalistico ambientali, come definiti nel paesaggio naturale e relativa disciplina d'uso, da localizzare nelle radure prive di alberature e, quando questo non fosse possibile, in modo tale da salvaguardare la vegetazione arborea"*.
- Per l'interferenza delle opere con le aree archeologiche sottoposte a tutela ai sensi dell'art.142, co.1, lett.m del Codice, l'articolo 42, comma 3, lettera a) delle norme del PTPR prevede *"per tutti gli interventi che comportino movimenti di terra, ivi compresi i reinterri"* la necessità di acquisizione del preventivo parere archeologico che valuta, successivamente ad eventuali indagini archeologiche o assistenze in corso d'opera, complete di documentazione, l'ubicazione o determina l'eventuale inibizione delle edificazioni in base alla presenza e alla rilevanza dei beni archeologici nonché definisce i movimenti di terra consentiti compatibilmente con l'ubicazione e l'estensione dei beni medesimi; l'autorizzazione paesaggistica valuta l'inserimento degli interventi stessi nel contesto paesaggistico";

TENUTO CONTO, con riferimento alla DGR della Regione Lazio n.390 del 07.06.2022 recante "Attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) 2030 - Art. 3.1 della Legge Regionale 16 dicembre 2011, n. 16 e ss.mm.ii. - Linee Guida e di indirizzo regionali di individuazione delle aree non idonee per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)"(di seguito anche *Linee guida regionali*), che nel capitolo 4 "Indicazione di aree e siti non idonei e potenzialmente non idonei" con riferimento alle aree agricole a p.52, si afferma che *"Considerando che il suolo è una risorsa finita, soggetta a consumo soprattutto per la diversificazione della destinazione d'uso, al fine di limitare la perdita della capacità produttiva dei suoli con "elevata capacità d'uso" analogamente a quanto regolamentato da altre Regioni (...)"* individuando, pertanto, i "suoli di I e II classe" tra le aree da considerare come NON IDONEE.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Tabella 4.8 - Le classi di capacità d'uso dei suoli.

Suoli adatti all'agricoltura	
I classe	Suoli con scarse o nulle limitazioni, idonei ad ospitare una vasta gamma di colture. Si tratta di suoli piani o in leggero pendio, con limitati rischi erosivi, profondi ben drenati, facilmente lavorabili. Sono molto produttivi e adatti a coltivazioni intensive.
II classe	Suoli con alcune lievi limitazioni, che riducono l'ambito di scelta delle colture o richiedono modesti interventi di conservazione. Le limitazioni possono essere di vario tipo
III classe	Suoli con limitazioni sensibili, che riducono la scelta delle colture impiegate, del periodo di semina e di raccolta e delle lavorazioni del suolo, o richiedono speciali pratiche di conservazione.
IV classe	Suoli con limitazioni molto forti, che riducono la scelta delle colture impiegate, del periodo di semina e di raccolta e delle lavorazioni del suolo, o richiedono speciali pratiche di conservazione.

Tabella 1 classi di capacità d'uso del suolo

VERIFICATO, dalla sovrapposizione delle coordinate del progetto alla planimetria pubblicata all'indirizzo https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:arsial_lcc_250K_suoli_lazio, che le aree relative ai campi in Località Campo Morino sembrerebbero classificate in suoli di classe III (nella fig.26, a sinistra, con un segnalibro azzurro) e quelli in Località Morello, sembrerebbero classificate tra i suoli con capacità di II e III classe (nella fig.26, a destra, con un segnalibro azzurro);




Fig.26 - Planimetria della classificazione dei suoli sul geoportale della Regione Lazio con individuazione con segnalibro azzurro delle aree occupate dai campi, a sinistra Loc. campo Morino e a destra Loc. Morello

TENUTO CONTO che, nella Tav.B.06 "Idoneità Suoli Impianti FER" dell'all.1 delle Linee guida regionali, le aree occupate dagli impianti vengono rispettivamente classificate, tra le "aree potenzialmente compatibili" quelle in Località Campo Morino (nella figura 27, indicata con un pallino blu) e tra le "aree parzialmente non compatibili" quelle in Località Morello (nella figura 27, indicata con un pallino viola);




Fig.27 Localizzazione delle aree di impianto sulla Tav.B.06 "Idoneità dei suoli impianti FER" dell'all.1 delle Linee guida regionali, in blu loc. Campo morino e in viola loc. Morello

CONSIDERATO che, a questo proposito, a p.69 dell'All.1 delle citate Linee guida Regionali, è specificato che:
 "(...) ai fini di una schematizzazione riepilogativa, nella tabella 6.1 - Riepilogo delle compatibilità per tipologie di impianto e criterio di tutela per ogni tipologia di FER, sono indicate le seguenti classi di compatibilità:

- (C), gli impianti FER sono compatibili per qualsiasi tipologia di proponente;
- (NC), gli impianti FER sono generalmente non compatibili fatta eccezione per talune tipologie di proponente, specificate nella tabella;
- (PNC) gli impianti sono potenzialmente non compatibili, ed è necessaria la verifica di specifiche condizioni di compatibilità.

La classificazione è riportata per ogni tipologia di FER in ordine ai diversi criteri di tutela: capacità d'uso dei suoli, produzione di qualità, paesaggi rurali storici, riportando anche le informazioni relative a specifiche condizioni di compatibilità, con indicazione dei riferimenti normativi.”;

TENUTO CONTO, come rilevato nella sopracitata nota n.2466/2024 della SABAP-VT e nel parere n.192/2023 della COMPNIEC che gli impianti localizzati in Campo Morino non possiedono le caratteristiche dei sistemi agrivoltaici e, pertanto, rientrano nella categoria “impianti fotovoltaici a terra”;

CONSIDERATO che la “Land Capability Classification – LCC”, individua otto classi principali con diverse sottoclassi che sono stabilite in base al tipo e alla gravità delle limitazioni, in cui le prime quattro classi indicano suoli adatti all’attività agricola; stante le criticità segnalate, la valutazione della potenziale compatibilità dell’intervento deve tenere obbligatoriamente conto delle specifiche indicazioni riportate nella tabella 6.1 in relazione alle classi di capacità del suolo LCC, (cfr Fig.28) con riferimento alla tipologia di impianti “agrivoltaici” per le opere in località Morello e “fotovoltaici a terra” per le opere in Campo Morino, che ad oggi, non risultano verificate.

Tipologia di impianto	Tipologia di area	Compatibilità	Condizioni per la compatibilità degli impianti FER
FOTVOLTAICO A TERRA	LCC (I e II classe)	NC	---
	LCC (> II classe)	C	Previa verifica puntuale della classe di capacità d'uso del terreno.
	DO/IG (LCC > II classe)	PNC	Previa verifica puntuale della classe di capacità d'uso del terreno. Previa verifica documentata di assenza di produzione agricola professionale durante gli ultimi 5 anni.
	Biodistretti	PNC	Coerenza con il Piano del biodistretto approvato o in corso di approvazione ai sensi dell'art. 4 della LR 11/2019. Impianti FER direttamente gestiti da imprese agricole nei limiti e nel rispetto dell'art. 57 e 57bis della LR 38/1999 e smi per le attività multiprenditoriali e della prevalenza dell'attività agricola per le attività multifunzionali, con riferimento a quanto disposto dalla LR. 14/2006 e smi.
	Paesaggi rurali Storici	NC	---
AGRIVOLTAICO (vedi paragrafo 1.2.3)	LCC (I e II classe)	NC	Impianti FER direttamente gestiti da imprese agricole nei limiti e nel rispetto dell'art. 57 e 57bis della LR 38/1999 e smi per le attività multiprenditoriali e della prevalenza dell'attività agricola per le attività multifunzionali, con riferimento a quanto disposto dalla LR. 14/2006 e smi.
	LCC (> II classe)	C	Previa verifica puntuale della classe di capacità d'uso del terreno.
	DO/IG (LCC I e II classe)	NC	Impianti FER direttamente gestiti da imprese agricole nei limiti e nel rispetto dell'art. 57 e 57bis della LR 38/1999 e smi per le attività multiprenditoriali e della prevalenza dell'attività agricola per le attività multifunzionali, con riferimento a quanto disposto dalla LR. 14/2006 e smi.
	DO/IG (LCC > II classe)	PNC	Previa verifica puntuale della classe di capacità d'uso del terreno. Previa verifica documentata di assenza di produzione agricola professionale durante gli ultimi 5 anni. Impianti FER direttamente gestiti da imprese agricole nei limiti e nel rispetto dell'art. 57 e 57bis della LR 38/1999 e smi per le attività multiprenditoriali e della prevalenza dell'attività agricola per le attività multifunzionali, con riferimento a quanto disposto dalla LR. 14/2006 e smi.
	Biodistretti	PNC	Coerenza con il Piano del biodistretto approvato o in corso di approvazione ai sensi dell'art. 4 della LR 11/2019. Impianti FER direttamente gestiti da imprese agricole nei limiti e nel rispetto dell'art. 57 e 57bis della LR 38/1999 e smi per le attività multiprenditoriali e della prevalenza dell'attività agricola per le attività multifunzionali, con riferimento a quanto disposto dalla LR. 14/2006 e smi.
Paesaggi rurali Storici	NC	---	

Fig.28 estratto della tabella 6.1 per gli impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici

TENUTO CONTO che nel citato parere n.192/2023 la COMPNIEC, in merito all’attuale configurazione tecnica dei tracker rispetto ad un possibile futuro utilizzo agricolo delle aree ha evidenziato che:

“(…) non vince un utilizzo agricolo del lotto di impianto Campo Morino, come anche dichiarato dal Proponente, tantomeno la possibilità di provvedere in futuro alla piantagione di olivi nello spazio interfilare che appare ristretto (5m di distanza tra i pali), oltre all'altezza dei moduli da terra che è pari a 50cm nella posizione di maggiore inclinazione. Pertanto il lotto di impianto in Campo Morino è da considerarsi di tipo fotovoltaico e non agrivoltaico”

CONSIDERATO, altresì, che nel citato parere n.192/2023 la COMPNIEC nella condizione ambientale n.1, ha determinato lo “stralcio” individuato con perimetri gialli tratteggiati nella successiva Fig.29 di alcune porzioni del



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

progetto in loc. Morello, motivandolo con i rilevati fenomeni franosi e la sovrapposizione delle opere con la presenza di vegetazione, non considerati in fase progettuale, da attuarsi nella fase della progettazione esecutiva:

“ (...) d) al fine di non interferire con i fenomeni franosi in atto e di non incrementare il rischio già esistente dovuta alla riconosciuta classe di pericolosità P3, considerando anche gli aspetti relativi alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, particolarmente rilevanti per impianti di questa tipologia impiantistica, si prescrive lo stralcio dal posizionamento dei pannelli delle porzioni di impianto interessate da deformazioni superficiali lente e/o soliflusso del lotto denominato Campo Morello destinando l'area agli attuali usi agricoli. Si prescrive inoltre lo stralcio dei pannelli dall'area di campo Morello interessata dalla presenza di vegetazione naturale così come indicato nella figura sottostante” (cfr. Fig. 29)




Fig.29 - Estratto della Condizione ambientale n. 1 – “aspetti progettuali” del parere n. 192/2023 della COMPNIEC. Stralcio dei pannelli (linea tratteggiata gialla): inquadramento delle aree interessate da movimenti franosi con i perimetri rossi (a) e area con vegetazione naturale (b), situazione attuale (b1) e layout di progetto (b2)

CONSIDERATO che nel sopracitato Parere n. 192/2023 si precisa che:

“La Commissione considera che il progetto presentato per il lotto denominato Campo Morino possa integrarsi nel contesto paesaggistico e che la realizzazione di una siepe informale (vedi Componente Biodiversità) abbia una valenza in termini di compensazione degli impatti visivo-percettivi. Diversamente, per il previsto lotto denominato Campo Morello la Commissione ritiene il progetto non compatibile sia per le già descritte questioni relative alla geomorfologia del sito, sia per la scarsa possibilità di integrazione nel contesto paesaggistico che presenta caratteristiche agroecosistemiche peculiari. Pertanto, la Commissione, per quanto di sua competenza, valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti ambientali, ritiene il progetto compatibile con la Componente paesaggio fermo restando il rispetto delle Condizioni nn. 2,3 e 6”.

CONDIZIONE n. 2	
Macrofase	Ante Operam
Fase	Progettazione Esecutiva
Ambito di applicazione	Biodiversità e Paesaggio
Oggetto della prescrizione	<p>a) La Commissione, al fine di conferire maggiore naturalità alla zona, prescrive la realizzazione di un intervento di rinaturalizzazione dell'area che circonda la sughera monumentale e che si è stralciata dall'impianto; in tal modo si andrà a creare una continuità con l'area boscata già presente rendendo possibile l'espansione del sughereto come riportato in figura.</p> <p style="text-align: center;"><i>Area da rinaturalizzare (tratteggiato giallo)</i></p> <p>Tale intervento, dovrà essere realizzato utilizzando criteri che conferiscano maggiore naturalità all'area per ricreare quella che è la serie tipica della vegetazione locale secondo i criteri della Restoration ecology ed escludendo il sesto di impianto regolare.</p> <p>b) Andrà esclusa dal posizionamento dei pannelli l'area di Campo Morello interessata dalla presenza di vegetazione naturale (cfr. Condizione 1.d).</p> <p>c) La fascia di vegetazione con effetto di mitigazione degli impatti visivi dovrà essere costituita da specie autoctone appartenenti alla serie della vegetazione locale, con particolare riferimento a quelle descritte per le l'area boscata relitta a Sud del lotto di impianto Campo Marino. Il progetto della siepe deve comprendere anche le attività previste per l'irrigazione di soccorso e la sostituzione delle fallanze per tutta la durata</p>

CONDIZIONE n. 2	
	<p>di funzionamento dell'impianto. La siepe deve essere realizzata contemporaneamente alla realizzazione dell'impianto, e deve essere preservata alla sua dismissione.</p> <p>d) La recinzione dovrà essere posta esternamente alla fascia di vegetazione perimetrale così da permettere la libera espansione della fascia perimetrale.</p> <p>e) Gli interventi di piantazione della siepe e di rinaturalizzazione dovranno essere progettati e realizzati da professionisti qualificati con competenze in botanica ed ecologia.</p> <p>f) Si dovranno tutelare filari alberati e siepi interpoderali eventualmente interferenti con il tracciato del cavidotto e qualora fossero necessari interventi di ripristino della vegetazione, fare riferimento alle indicazioni contenute al punto 5 della scheda normativa dell'Unità di Paesaggio del PTCP della Provincia di Terni.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progetto esecutivo
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	ARPA Lazio e ARPA Umbria

Fig. 30 estratto Condizione ambientale n. 2 – “biodiversità e paesaggio” dal parere n. 192/2023 della COMPNIEC

RITENUTO che la prescritta “rinaturalizzazione” della piastra P9, di cui alla lett.a) della condizione n.2, occupata dalla sughera monumentale tutelata ai sensi della parte II del Codice, con l’impianto di una sughereta, modificherebbe l’attuale quadro paesaggistico che fa risaltare la sughera sui campi coltivati e che ne costituisce contesto. Tale indicazione non è, pertanto, compatibile con la tutela del bene culturale e contrasta con quanto prescritto da questo Ufficio che chiedeva già in fase di integrazione documentale di mantenere la percezione della sughera monumentale come “elemento isolato”. Con riferimento alle specifiche competenze dei Ministeri concertanti si indica che l’area della piastra P9, del lotto C dei campi in loc. Campo Morino, venga stralciata dall’impianto ma non sia oggetto della piantumazione arborea indicata, almeno con riguardo alla porzione a sud dell’attuale sughereta, per conservare la percezione dell’albero monumentale rispetto al suo contesto;

CONSIDERATO che il procedimento di VIA mira ad individuare gli effetti, reali e potenziali, e valutare le ricadute che le trasformazioni prodotte dalle opere (impianto e opere connesse) proposte hanno sull’ambiente e, con particolare riferimento alle competenze di questo Ministero, sulla componente “paesaggio e patrimonio culturale”, sia in relazione all’ambito direttamente interessato che sui territori limitrofi, ben oltre la mera constatazione della presenza di beni culturali e della conseguente valutazione sui medesimi degli effetti prodotti;

CONSIDERATE le rilevanti dimensioni del progetto, come configurato nella versione definitiva predisposta a valle delle integrazioni documentali, che suddiviso in tante porzioni limitrofe, occupa, trasformandola, una superficie complessiva ben più ampia di quella riferita alle superfici dei singoli lotti impiegati;

RITENUTO, per quanto fin qui esposto di condividere quanto espresso nel parere n.2466/2024 dalla SABAP-VT:

“Alla luce di quanto sopra illustrato e considerato:

- *il parere negativo del comune di Acquapendente, prot. MASE n. 88036.14-07-2022, in relazione alle aree non idonee individuate dal Comune;*
- *l’erronea e parziale valutazione condotta dalla Proponente rispetto al cumulo delle opere di cui trattasi rispetto ad altri impianti fotovoltaici già esistenti nelle aree circostanti e nell’area vasta, così come rispetto a quelli in corso di valutazione istruttoria. In particolare questa Soprintendenza rileva particolari criticità rispetto al cumulo con gli altri impianti presenti soprattutto nelle aree poste a sud-est, a cavallo tra i comuni di Acquapendente e di San Lorenzo Nuovo, in particolare rispetto alle opere già esistenti e di prossima costruzione nel vicino comune di San Lorenzo Nuovo. Rilevanti sono anche le criticità connesse alle opere di prossima costruzione e/o esistente, ma soprattutto in corso di valutazione relativamente ai comuni di Grotte di Castro e Onano (in particolare si ricordano un impianto agrivoltaico di grandi dimensioni e un parco eolico composto da 11 aerogeneratori di grande formato);*
- *la forte frammentazione che le opere introdurrebbero in un areale molto vasto, un vero e proprio sprawl con un importante sacrificio di settori pregiati di “paesaggio agrario di valore”. In particolare i lotti da P1 a P8, così articolati e conformati, rischiano di sacrificare una porzione di paesaggio ben più ampia di quella direttamente perimetrata e interessata dalle installazioni, compromettendo indirettamente anche parte delle aree interposte e fruite dalla viabilità di pertinenza;*
- *che le opere prodotte, benché dotate di una mitigazione elaborata ad HOC, modificheranno in maniera sostanziale lunghi tratti di paesaggio così come percepiti dalla Strada Provinciale Torretta, dalla Strada Traversa Onanese-Cassia, così come dal percorso della tappa 38 della via Francigena, che sorge a cavallo dei lotti P3-P8, aspetto del tutto trascurato nel progetto di cui trattasi;*
- *che gli aspetti sopra rilevati non sono stati considerati nella valutazione delle alternative progettuali e che la Proponente non ha fornito riscontro alla richiesta del MiC di dislocare diversamente le aree (o parte delle stesse) previste in ambiti classificati come “paesaggio agrario di valore”;*
- *che due terzi dell’impianto non risultano ubicati in aree “idonee” coerentemente a quanto stabilito dall’art. 20. Co. 8 del D.Lgs. n. 199/2021, diversamente da quanto asserito dalla Proponente. Ciò anche in ragione di quanto stabilito e rilevato dalla DGR n. 171 del 12/05/2023, con particolare riferimento alle criticità acclarate alla stessa DGR, dovute alla saturazione di questa parte di territorio rispetto ad altre iniziative energetiche analoghe;*
- *il progetto comporterebbe il sacrificio eccessivo di aree agricole di eccellenza troppo estese, ancora più se si considera quelle in loc. Morello. Questa parte dell’intervento risulta ancora più critica in relazione all’errata valutazione degli impatti cumulativi formulata dalla Proponente;*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Pertanto, questa Soprintendenza ritiene il progetto così formulato non assorbibile del contesto paesaggistico, eccessivamente invasivo e lesivo dei valori paesaggistici propri del territorio qui considerato, oltre che carente nei contenuti progettuali sopra trattati, e pertanto non compatibile sotto il profilo paesaggistico.

Il dissenso potrà essere superato in caso di:

- 1) stralcio delle aree agricole e paesaggisticamente più pregiate e integre, in particolare quelle qualificate come “paesaggio agrario di valore”, art. 26 delle Norme (che non prevede la realizzazione di impianti areali di produzione di energia elettrica, anche FER, di grandi dimensioni e di grande impatto territoriale) con massimo riferimento a quelle della loc. Morello e quelle poste lungo la Strada Provinciale Torretta (P1, P2, P10, P11, P12, P13), parti dell'impianto che comunque non interessano aree idonee ai sensi dell'art.20 co.8 del D.Lgs. n. 199/2021. Si suggerisce di compensare tale stralcio con aree poste nel buffer di 500 m dall'area industriale di Campo Morino, parti “idonee” (art. 20 co. 8 D.Lgs. n. 199/2021) e classificate come “paesaggio agrario di continuità” nella tav. A del PTPR-Lazio approvato. Tale soluzione inoltre consentirebbe di incontrare appieno le previsioni programmatiche formulate dal PTPR per questa porzione di territorio;
- 2) verifica redatta da perito demaniale specializzato in materia di usi civici, attestante l'effettiva insussistenza di gravame di usi civici nelle aree interessate dall'intervento di cui trattasi. Tale verifica non potrà essere sostituita dalla dichiarazione comunale effettuata in sede di certificato di destinazione urbanistica (solo genericamente citato nella RP).
- 3) esecuzione di saggi archeologici preventivi con esito negativo come indicato al punto 2.3” (n.d.r. del parere 2466/2024);

TENUTO CONTO che in merito agli aspetti archeologici, nella nota n.2466/2024 la SABAP-VT ha evidenziato che l'impianto di progetto interessa un territorio denso di testimonianze, tra cui anche siti vincolati *ope legis* ai sensi dell'art. 142, c.1 lett. m) del Codice e sottoposti a tutela paesaggistica per effetto delle previsioni del PTPR, che risultano localizzati in aree prossime o contigue alle aree occupate dall'impianto e dalle opere a rete. Pertanto, sulla base delle considerazioni e dei chiarimenti avanzati dalla Soprintendenza che ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico qualificato su tutte le aree occupate dal progetto e lungo il cavidotto di connessione, si ritiene, che l'intervento debba essere assoggettato alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio;

TENUTO CONTO delle valutazioni formulate dalla SABAP-UMB, per le opere ricadenti nel territorio umbro di competenza, che pur in assenza della documentazione prodromica di VPIA di cui all'All. I.8, art. 1 c. 2, del D.Lgs. 36/2023, individua per le aree interessate dalle opere un rischio archeologico relativo a **medio-basso** sulla base dei dati a disposizione dell'Ufficio territoriale;

CONSIDERATO che, come precedentemente precisato, in merito agli aspetti archeologici per le opere ricadenti nella Regione Lazio, nella sopracitata nota n.2466/2024, la competente SABAP-VT evidenzia la mancanza di riscontro da parte del Proponente, alla richiesta di integrazioni riferita alla documentazione prodromica di cui all'art.1, c.2 dell'Allegato I.8 al D.Lgs.n.36/2023, contenute nella nota n.2106/2023 di richiesta di integrazioni di questa SS-PNRR;

RITENUTO che, a conclusione dell'istruttoria condotta sugli elaborati progettuali depositati dal Proponente per la valutazione, comprensiva degli aggiornamenti forniti a riscontro delle precisazioni e argomentazioni di questo Ministero, emerge sulla scorta dell'analisi del pregio paesaggistico e archeologico dei territori interessati dall'intervento in argomento e della relativa situazione vincolistica rilevata, che le ricadute trasformative prodotte dall'intervento, così come configurato e localizzato e comprensivo delle opere connesse, non possano essere considerate compatibili e/o assorbibili dal contesto paesaggistico, in quanto foriere di alterazioni irreversibili ben più ampie della proiezione fisica delle opere e non proporzionate al sacrificio richiesto al paesaggio interessato;

RITENUTO, tuttavia, di dovere tenere in debita considerazione, nel quadro più generale delle iniziative energetiche localizzate nella Provincia di Viterbo in assenza dell'esplicita espressione negativa della Regione Lazio, valutati gli impatti cumulativi emersi a seguito degli approfondimenti istruttori svolti da tutti i soggetti coinvolti;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

considerate le condizioni indicate per il superamento del dissenso dalla competente Soprintendenza ABAP per la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale, sul cui territorio sono localizzati i campi che costituiscono la porzione più rilevante del progetto, e le valutazioni espresse per la porzione di opere di connessione e della stazione elettrica, ricadenti sul territorio umbro, dalla competente Soprintendenza ABAP dell'Umbria; tenuto conto delle condizioni ambientali indicate dalla Commissione PNIEC nel parere n.192/2023 e dei relativi stralci richiesti;

VISTA ed ESAMINATA la documentazione progettuale presentata dal Proponente;

TENUTO CONTO delle valutazioni della *Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria*, espresse con nota **prot.n.14971 del 07.08.2023**, e di quelle della *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per La Provincia di Viterbo e per L'Etruria Meridionale* espresse con nota **prot.n.2466 del 12.02.2024**; del Servizio III, "Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico" della DG-ABAP di cui alla nota **prot.n.3700 del 22.07.2022**; e, in ultimo, comunicate, del Servizio II "Tutela archeologica e scavi" della DG-ABAP con la nota **prot.n.6879 del 28.02.2024**;

PRESO ATTO del **Parere n.192 del 03.08.2023** dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE.

tutto ciò VISTO, CONSIDERATO, RITENUTO E VALUTATO,

questa SOPRINTENDENZA SPECIALE PNRR, per quanto di competenza,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'istanza di VIA presentata dalla **Kingdom Solar 3 s.r.l.** con nota acquisita al protocollo del MASE con nota n.82648 del 04.07.2022, relativa al **"Progetto di un impianto agrovoltaiico, denominato "Solar Cashmere Goat", della potenza di 43 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, localizzato nel Comune di Acquapendente (VT)" (ID 7368) NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:**

A. PER GLI ASPETTI ARCHEOLOGICI

Dovranno essere garantite, a totale carico del Proponente, le attività di seguito riportate:

- per le opere ricadenti nel territorio laziale**, sulla base di quanto esplicitato dalla SABAP-VT in merito alle condizioni per il superamento del dissenso, il progetto in argomento resta in ogni caso assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica del D.Lgs. n.36/2023, All. I.8, art. 1, c. 7 e sgg., pertanto il Proponente dovrà avviare la procedura di VPIA che, qualora esperita, dovrà concludersi prima dell'affidamento dei lavori o comunque entro e non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, c. 10 del citato All. I.8. Il Proponente dovrà: trasmettere, prima del successivo livello di progettazione, la relazione archeologica definitiva sulla scorta dei risultati ottenuti con la realizzazione di trincee o saggi che si riterranno necessari; assicurare, in presenza di elementi archeologici interferenti con le opere di progetto, e su richiesta della Soprintendenza, l'esecuzione di ogni ulteriore accertamento e/o approfondimento di scavo archeologico che potrebbe eventualmente comportare anche variazioni al progetto, commisurate alle esigenze di tutela degli eventuali ritrovamenti; acquisire nuovamente le autorizzazioni e nulla osta di competenza della Soprintendenza, qualora fossero necessarie soluzioni alternative o modifiche, anche parziali al progetto dei lavori autorizzati nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica e/o di interesse archeologico;

Fase:	ANTE OPERAM Fase precedente alla progettazione esecutiva
Numero prescrizione	A 1
Ambito di applicazione:	❖ componenti/paesaggio e beni culturali: BENI CULTURALI – TUTELA ARCHEOLOGICA
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:	ANTE OPERAM - fase precedente alla Progettazione esecutiva
Verifica di ottemperanza:	Ministero della Cultura: <i>Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per La Provincia di Viterbo e per L'Etruria Meridionale</i>
Ente coinvolto:	nessuno



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

2. **per le opere ricadenti nel territorio umbro**, il Proponente dovrà garantire l'assistenza in "Corso d'opera" per tutte le operazioni di scavo e movimento terra connesse alla realizzazione dell'opera nel territorio di competenza siano sorvegliate, a totale carico della committenza, in modo continuo da archeologi specializzati in possesso dei requisiti di legge - i cui nominativi dovranno essere comunicati alla SABAP-UMB per le verifiche di competenza - ed opportunamente documentate secondo le indicazioni dell'Ufficio stesso; e che restano, in ogni caso, salve le determinazioni conclusive della Soprintendenza di cui all'art. 1, c. 9 dell'All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 in esito alle indagini prescritte. Si evidenzia che, in caso di rinvenimenti, la Soprintendenza potrà dettare ulteriori prescrizioni necessarie alla loro tutela, e che potranno comportare specifiche soluzioni tecniche e/o modifiche progettuali, anche sostanziali

Fase:	CORSO D'OPERA Fase di cantiere
Numero prescrizione	A 2
Ambito di applicazione:	❖ componenti/paesaggio e beni culturali: BENI CULTURALI – TUTELA ARCHEOLOGICA
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:	CORSO D'OPERA - fase di cantiere (Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera)
Verifica di ottemperanza:	Ministero della Cultura: <i>Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria</i>
Ente coinvolto:	nessuno

Questo Ministero si riserva di formulare eventuali ulteriori prescrizioni relative all'assistenza archeologica in corso d'opera, dettagliatamente precisate nell'Accordo di cui al precedente punto A2, che dovessero risultare necessarie in relazione agli esiti delle attività di indagine avviate dalla Società.

B. PER GLI ASPETTI PAESAGGISTICI

Per garantire la compatibilità delle opere rispetto al quadro delle tutele presenti mediante un corretto inserimento paesaggistico dell'intervento nel contesto contemperandolo alle esigenze di funzionalità e sicurezza dell'opera in argomento, il Proponente, dovrà fornire:

1. **IL PROGETTO ESECUTIVO** che, a valle della verifica e conseguente attestazione dell'effettiva non sussistenza di gravame di usi civici nelle aree interessate dall'intervento di cui trattasi, redatta da perito demaniale specializzato in materia di usi civici, dovrà sviluppare le indicazioni di seguito fornite:
 - a. **Per il campo agrivoltaico in località Morello**, la riconfigurazione del perimetro e dell'organizzazione interna a seguito del recepimento delle riduzioni indicate dalla Commissione VIA nella condizione ambientale 1 del parere n.192/2023 che, pertanto, vengono confermate anche da questo Ufficio. Considerato altresì, che a fronte degli stralci richiesti resteranno in essere soltanto la porzione settentrionale della Piastra P10 a nord dell'impianto e una porzione meridionale della Piastra P13, che risultano essere quelle più sensibili dal punto di vista del rapporto con le aree vincolate posta al margine, si chiede di produrre relazione attestante la reale fattibilità tecnico-economica del mantenimento dell'iniziativa sull'area in località Morello.
Nel merito, il Proponente dovrà fornire un progetto quotato, in scala adeguata, relativo al nuovo perimetro individuato per le porzioni residuali e agli interventi ivi previsti, con dettagli relativi:
 - i. al rapporto tra il nuovo perimetro e le aree vincolate poste al margine;
 - ii. alle aree di progetto: la riconfigurazione interna dei pannelli e delle opere a verde previste a garanzia della destinazione agrivoltaica dell'intervento; gli ulteriori elementi tecnologici; i collegamenti in viadotto in BT e MT interno al campo e tra i due campi, e con la stazione elettrica; la viabilità interna ed esterna e le opere di mitigazione e ripristino;
 - b. **Per il campo in località Campo Morino**, la riconfigurazione del perimetro dei lotti come di seguito specificato.
 - i. Per il lotto B: lo stralcio con soppressione delle piastre P1 e P2, che non ricadono in area idonea e sono classificate come "Paesaggio agrario di valore" nella Tav.A del PTPR, ovvero la delocalizzazione delle superfici in aree poste al di sopra del Lotto A, in prossimità dell'area industriale già compromessa, delle quali dovrà essere presentato specifico progetto quotato e in scala adeguata;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- ii. Per il lotto C: la conferma dello stralcio con soppressione della piastra P9, per la quale si forniranno nella sezione delle mitigazioni specifiche indicazioni;

Si precisa che il progetto esecutivo dovrà recepire e tenere conto anche degli eventuali elementi che emergeranno a conclusione delle attività archeologiche, producendo

Fase:	ANTE OPERAM 2. Fase precedente alla progettazione esecutiva
Numero prescrizione	B1
Ambito di applicazione:	❖ Aspetti progettuali ❖ componenti/ paesaggio e beni culturali ❖ mitigazioni / compensazioni
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:	ANTE OPERAM 2. Fase precedente alla progettazione esecutiva
Verifica di ottemperanza:	Ministero della Cultura: Soprintendenza Speciale PNRR
Ente coinvolto:	Ministero della Cultura: 1. <i>Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per La Provincia di Viterbo e per L'Etruria Meridionale</i> 2. <i>Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria</i>

2. **IL PROGETTO ESECUTIVO delle opere di ripristino e mitigazione**, elaborato ad HOC da professionista paesaggista, sulla base del rilievo di dettaglio dello stato ante-operam, relativo alle piastre residue dei campi, indicate al precedente punto 1, prevedendo puntuali interventi di mitigazione e/o ripristino per migliorare l'inserimento del progetto nel contesto, come di seguito precisato:

- a) per i residui lotti in località campo Morino il Proponente dovrà presentare il progetto delle fasce vegetate, che dovranno essere inspessite prevedendo la piantumazione di essenze arboree e/o arbustive autoctone, con obbligo di attecchimento, privilegiando, per le essenze arbustivo-arboree, la distribuzione in gruppi o macchie prevedendo irregolarità e dissolvenze finalizzate a creare un effetto di naturalità, e favorire l'armonizzazione con il paesaggio vegetale esistente e l'innescio di dinamismi naturali, per garantire al contempo la schermatura dell'impianto e l'attenuazione dell'effetto "barriera verde", con particolare riferimento:
- i. alla Piastra P8 del lotto C, nei segmenti a ridosso del casale Campo Moro;
 - ii. alle aree perimetrali dei lotti prospicienti la Strada Provinciale Torretta, la Strada Traversa Onanese-Cassia e il percorso della tappa 38 della via Francigena, che sorge a cavallo dei lotti P3-P8;
 - iii. alla soppressa piastra P9, ai fini della tutela del bene "sughera monumentale" la garanzia di non piantumazione nel contesto di giacenza del bene, di nessuna specie arboreo o arbustiva, riducendo la richiesta piantumazione di cui alla condizione ambientale n.2 del parere n.192/2023 della Commissione VIA ai fini della "rinaturalizzazione" soltanto per la porzione a nord del lotto dell'attuale bosco di sughere;
- b) per i residui lotti in località Morello, relativamente alla porzione settentrionale della Piastra P10 a nord dell'impianto e per la porzione meridionale della Piastra P13, a sud, a fronte di un progetto particolareggiato dello stato di fatto e della sovrapposizione, in scala adeguata, del perimetro delle succitate piastre con quello delle aree vincolate posta al margine. Il progetto delle fasce vegetate, dovrà seguire le indicazioni di cui al precedente punto a);
- c) relativamente alla Sottostazione elettrica di trasformazione situata nel comune di Castel Giorgio con planimetrie quotate, in scala adeguata, con prospetti e sezioni, render e fotosimulazioni, relativa all'intera superficie dell'intervento pari a mq 5.000, che tenga conto anche di quanto richiesto dalla Giunta regionale umbra relativamente alla componente paesaggio, prevedendo una fascia vegetata di mitigazione paesaggistica ad implementazione e in continuità con quella esistente e con la rete ecologica naturale da realizzarsi con essenze arboree e arbustive di tipo autoctono e da disporre non in modo uniforme per tutta la larghezza, ma in ordine sparso e con essenze di tipo misto in modo da conseguire un effetto di naturalità;
- d) degli elementi accessori del campo (inverter, cabine, locali prefabbricati) necessari per il suo funzionamento che hanno un effetto intrusivo, al pari dei pannelli fotovoltaici, che può essere oggetto di mitigazione puntuale, dovranno avere caratteristiche colorimetriche, di finitura e scelta dei materiali



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

coerenti con l'edilizia rurale del luogo; dovrà inoltre essere garantite al massimo la permeabilità dei suoli e il naturale spostamento delle acque in direzione del reticolo idrografico esistente, pertanto a questo scopo dovranno essere opportunamente progettate le strade interne e le piazzole e i percorsi di servizio posti all'esterno della recinzione;

- e) il progetto di ripristino del tracciato del cavidotto con riferimento alle porzioni su strada e non, e delle aree di cantiere comprensive delle piste, garantendo la ricostituzione della varietà vegetazionale dello stato *ante-operam* riportando i suoli allo stato naturale del "paesaggio" esistente, come già indicato.

Fase:	ANTE OPERAM 2. Fase precedente alla progettazione esecutiva
Numero prescrizione	B2
Ambito di applicazione:	❖ Aspetti progettuali ❖ componenti/ paesaggio e beni culturali ❖ mitigazioni / compensazioni
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:	ANTE OPERAM 2. Fase precedente alla progettazione esecutiva
Verifica di ottemperanza:	Ministero della Cultura: Soprintendenza Speciale PNRR
Ente coinvolto:	Ministero della Cultura: 1. <i>Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per La Provincia di Viterbo e per L'Etruria Meridionale</i> 2. <i>Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria</i>

3. **IL PROGETTO ESECUTIVO della CANTIERIZZAZIONE**, relativa al ridimensionamento delle aree degli impianti, precisando gli accorgimenti che verranno presi per la tutela degli esemplari arborei presenti, rispetto ai lavori di approntamento del cantiere: con individuazione degli accessi degli automezzi alle aree e delle eventuali piste utilizzate per la movimentazione all'interno dell'area. Nel progetto per l'illuminazione e i sistemi di sorveglianza, previsto sia in corso d'opera che in fase di esercizio, dovranno essere specificate: le caratteristiche geometriche e dimensionali delle recinzioni, dell'illuminazione e dei dispositivi di sicurezza; e numero, dimensione e localizzazione degli impianti e locali di servizio, previsti.

Fase:	ANTE OPERAM 2. Progettazione esecutiva CORSO D'OPERA 4. fase di cantiere 5. fase di rimozione e smantellamento di cantiere
Numero prescrizione	B3
Ambito di applicazione:	❖ Aspetti progettuali ❖ componenti/ paesaggio e beni culturali ❖ mitigazioni / compensazioni
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:	ANTE OPERAM 2. Progettazione esecutiva CORSO D'OPERA 4. allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera 5. al termine della realizzazione dell'opera, durante la rimozione e smantellamento del cantiere, comprese le eventuali attività per il ripristino delle aree di cantiere
Verifica di ottemperanza:	Ministero della Cultura: Soprintendenza Speciale PNRR
Ente coinvolto:	Ministero della Cultura: 1. <i>Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per La Provincia di Viterbo e per L'Etruria Meridionale</i> 2. <i>Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria</i>

Tutti gli interventi sopra descritti dovranno essere concordati con questo Ministero, che dovrà autorizzarli. Il progetto dovrà essere altresì finalizzato alla risoluzione di eventuali interferenze, non esplicitate nella documentazione agli atti, che dovessero sorgere in corso d'opera, tra gli elementi nuovi e le preesistenze, anche in relazione alle risultanze della vigilanza archeologica.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401


e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Laddove, il recepimento delle prescrizioni sopra riportate, dovesse comportare modifiche significative e/o sostanziali al progetto, sarà cura del Proponente provvedere nuovamente all'acquisizione delle specifiche autorizzazioni o nulla osta degli Enti competenti.

La Funzionaria del Servizio V – DG ABAP

Arch. Cons. Manuela Maria Praticò



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V – DG ABAP

Dott. Massimo Castaldi

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PNRR

Dott. Luigi La Rocca



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it